Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 — **Roma — Venerdì, 27 aprile** — **Numero 99**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 482 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro degli affari esteri, di concerto coi ministri delle colonie, di grazia e giustizia, della marina e dei trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo che risulta dalle Note scambiate tra la R. Ambasciata in Londra ed il Governo britannico in data 15 e 26 gennaio 1917, mediante il quale il Governo del Re ha aderito alla Convenzione conclusa tra la Gran Brettagna e la Francia il 9 novembre 1914 circa le prede fatte dalle rispettive forze navali durante la guerra attuale, nonchè alla interpretazione dell'art. 2 di essa Convenzione, quale è esposta nella Nota diretta dal ministro britannico degli affari esteri al R. ambasciatore a Londra il 24 luglio 1915.

Art. 2.

La Convenzione franco britannica e la Nota del 24 luglio 1915 sono annesse, insieme con la traduzione italiana, al presente decreto, il quale avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — SONNINO — COLOSIMO — SACCHI — CORSI — ARLOTTA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Allegato n. 1.

La Regia Ambasciata in Londra al Foreign Office.

N. 269.

Londra, li 15 gennaio 1917.

Signor Segretario di Stato,

Con riferimento alla nota del Visconte Grey di Fallodon in data delli 24 luglio 1915, n. 99 99, ho l'onore di portare alla conoscenza dell'Eccellenza Vostra che il Governo del Re ha deciso di aderire alla Convenzione conclusa fra la Gran Bretagna e la Francia il 9 novembre 1914 - circa le prede marittime durante la presente guerra europea - nonchè all'interpretazione che è stata data dai Governi britannico e francese all'art. II della Convenzione stessa, e di cui era cenno nei paragrafi 2 e 3 della nota precitata.

Nel pregare l'Eccellenza Vostra di voler prender atto, in nome del Governo britannico, della presente dichiarazione, La prego di gradire, signor segretario di Stato, gli atti, ecc.

IMPERIALI.

Il Foreign Office alla Regia Ambasciata in Londra.

N. 15228/3.

Foreign Office, January 26, 1917.

Your Excellency,

I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's note of the 15th instant, in which you are good enough to inform me of the accession of Italy to the Convention between the United Kingdom and France of November 9th, 1914, relative to prizes captured during the present war, as modified by the extended interpretation which has since been assigned by the Contracting parties to article 2 thereof.

His Majesty's Government have taken due note of his communication, a certified copy of which will, in view of article 9 of the Convention, be forwarded to the French and Russian Governments.

I have the honour to be, with the highest consideration, etc.

(*For the Secretary of State*)
W. LANGLEY.

Allegato n. 2.

Convention between the United Kingdom and France relating to prizes captured during the present european war.

Signed at London, November 9, 1914.
(Ratifications exchanged December 21, 1914).

His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India, and the President of the French Republic, being desirous to determine the jurisdiction to which the adjudication of joint captures which may be made during the course of the present war by the naval forces of the allied countries shall belong, or of captures which may be made of merchant vessels belonging to nationals of one of the countries by the cruisers of the other; and being desirous to regulate at the same time the mode of distribution of the proceeds of joint captures, have named as their Plenipotentiaries for that purpose, that is to say:

His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India: The Right Honourable Sir Edward Grey, a Baronet of the United Kingdom, a Member of Parliament, His Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs; and

The President of the French Republic: His Excellency M. Paul Cambon, Ambassador of the French Republic at London;

Who, having reciprocally communicated their full powers, found in good and due form, have agreed upon the following articles:

Article I.

The adjudication of neutral or enemy prizes shall belong to the jurisdiction of the country of the capturing vessel, without distinguishing whether that vessel was placed under the orders of the naval authorities of one or other of the allied countries.

Article 2.

In case of the capture of a merchant vessel of one of the allied countries, the adjudication of such capture shall always belong to the jurisdiction of the country of the captured vessel. In such case the cargo shall be dealt with, as to the jurisdiction, in the same manner as the vessel.

When a merchant vessel sof one of the allied countries, whose original destination was an enemy port, and which is carrying an enemy or neutral cargo liable to capture, has entered a port of one of the allied countries, the prize jurisdiction of that country is competent to pronounce the condemnation of the cargo. In such case the value of the goods, after deducting the necessary expenses, shall be placed to the credit of the Government of the allied country whose flag the merchant vessel flies.

Article 3.

When a joint capture shall be made by the naval forces of the allied countries, the adjudication thereof shall belong to the jurisdiction of the country whose flag shall have been borne by the officer having the superior command in the action.

Article 4.

When a capture shall be made by a cruiser of one of the allied nations in the presence and in the sight of a cruiser of the other such cruiser having thus contributed to the intimidation of the enemy and encouragement of the captor, the adjudication thereof shall belong to the jurisdicion of the actual captor.

Article 5.

In case of condemnation under the circumstances described in the proceeding articles:

1. If the capture shall have been made by vessels of the allied nations whilst acting in conjunction, the net proceeds of the prize, after deducting the necessary expenses shall be divided into as many shares as there were men on board the capturing vessels, without reference to rank, an the shares of each ally as so ascertained shall be paid and delivered to such person as may be duly authorised on behalf of the allied Government to receive the same and the allocation of the amount belonging to each vessel shall be made by each Government according to the laws and regulations of the country;

2. If the capture shall have been made by cruisers of one of the allied nations in the presence and in sight of a cruiser of the other, the division, the payment, and the allocation of the net proceeds of the prize, after deducting the necessary expenses, shall likewise be made in the manner above mentioned;

3. If, in accordance with article 2, paragraph 1, a capture, made by a cruiser of one of the allied countries, shall have been adjudicated by the Courts of the other, the net proceeds of the prize after deducting the necessary expenses, shall be made over in the same manner to the Government of the captor, to be distributed according to its laws and regulations.

Article 6.

The commanders of the vessels of war of the allied countries shall, with regard to the sending in and delivering up of prizes, conform to the instructions which are annexed to the present Convention, and which the two Governments reserve to themselves the right to modify by common consent, if it should become necessary.

Article 7.

When, with a view to the execution of the present Convention, it shall become necessary to proceed to the valuation of a captured vessel of war, the calculation shall be according to the real value of the same; and the allied Government shall be entitled to delegate one or more competent officers to assist in the valuation. In case of disagreement, it shall be decided by lot which officer shall have the casting voice.

Article 8.

The present Convention shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged in London as soon as possible.

Article 9.

The non-signatory allied Powers shall be invited to accede to the present convention.

A Power which desires to accede shall notify its intention in writing to the Government of His Britannic Majesty, who shall immediately forward to the Government of the French Republic a duly certified copy of the notification.

In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed the present Convention, and have affixed thereto the seals of their arms.

Done at London, in duplicate, the 9th day of November 1914.

(*L. S.*) E. GREY.
(*L. S.*) PAUL CAMBON.

Annex

—

Instructions to the Commanders of Ships of War of His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and of the French Republic.

You will find enclosed a copy of a Convention which was signed on the 9th November, 1914, between His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and the President of the French Republic, regulating the jurisdiction to which shall belong the adjudication of the captures made by the allied naval forces, or of the captures of merchant vessels belonging to the nationals of either of the two countries which shall be made by the cruisers of the other, as likewise the mode of distribution of the proceeds of such joint captures.

In order to ensure the execution of this Convention, you will conform yourself to the following instructions:

Article 1.

Whenever, in consequence of a joint action, you are required to draw up the report or *procès-verbal* of a capture, you will take care to specify, with exactness, the names of the ships of war present during the action, as well as the names of their commanding officers, and, as far as possible, the number of men embarked on board those ships at the commencement of the action, without distinction of rank.

You will deliver a copy of that report or *procès-verbal* to the officer of the allied Power who shall have had the superior command during the action, and you will conform yourself to the instructions of that officer, as far as relates to the measures to be taken for the conduct and the adjudication of the joint captures so made under his command.

If the action has been commanded by an officer of your nation, you will conform yourself to the regulations of your own country, and you will confine yourself to handing over to the highest officer in rank of the allied Power who was present during the action, a certified copy of the report or of the *procès-verbal* which you shall have drawn up.

Article 2.

When you shall have affected a capture in presence and in sight of an allied ship of war, you will mention exactly, in the report which you will draw up when the capture is a ship of war, and in the report or *procès-verbal* of the capture when the prize is a merchant vessel, the number of men on board your ship at the commencement of the action, without distinction of rank, as well as the name of the allied ship of war which was in sight, and, if possible, the number of men embarked on board that ship, likewise without distinction of rank. You will deliver a certified copy of your report, or *procès-verbal*, to the commander of that ship.

Article 3.

Whenever, in the case of a violation of a blockade, of the transport of contraband articles, of land or sea troops of the enemy, or of official despatches from or for the enemy, you will find yourself under the necessity of stopping and seizing a merchant vessel of the allied nation, you will take care:

1. To draw up a report (or *procès-verbal*) stating the place the date, and the motive of the arrest, the name of the vessel, that of the captain, the number of the crew; and containing besides an exact description of the state of the vessel and her cargo;

2. To collect and place in a sealed packet, after having made an inventory of them, all the ship's papers, such as registers passports, charter-parties, bills of lading, invoices, and other documents calculated to prove the nature and the ownership of the vessel and of her cargo;

3. To place seals upon the hatches;

4. To place on board an officer, with such number of men as you may deem advisable, to take charge of the vessel, and to ensure its safe conduct;

5. To send the vessel to the nearest port belonging to the Power whose flag it carried;

6. To deliver up the vessel to the authorities of the port to which you shall have taken her, together with a duplicate of the report (or *procès-verbal*), and of the inventory above mentioned, and with the sealed packet containing the ship's papers.

Article 4.

The officer who conducts the captured vessel will procure a receipt proving his having delivered her up, as well as his having delivered the sealed packet and the duplicate of the report (or *procès-verbal*) and of the inventory above mentioned.

Article 5.

In case of distress, if the captured vessel is not in a fit state to continue its voyage, or in case the distance should be to great, the officer charged to conduct to a port of the allied Power a prize made on the merchant service of that Power, may enter a port of his own country, and he will deliver his prize to the local authority without prejudice to the ulterior measures to be taken for the adjudication of the prize. He will take care, in that case, that the report or *procès-verbal*, and the inventory which he shall have drawn up, as well as the sealed packet containing the ship's papers, be sent exactly to the proper Court of Adjudication.

(*L. S.*) E. GREY.
(*L. S.*) PAUL CAMBON.

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes, et le Président de la République française, voulant déterminer la juridiction à laquelle devra appartenir le jugement des prises qui, dans le cours de la guerre actuelle, pourront être opérées par le forces navales des pays alliées, ou des prises qui pourront être faites sur des navires marchands appartenant aux nationaux de l'un des pays par les croiseurs de l'autre et voulant régler en même temps le mode de répartition des produits des prises effectuées en commun, ont nommé pour leurs Plenipotentiaires à cet effet, savoir:

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes: Le Très Honorable Sir Edward Grey, Baronnet du Royaume-Uni, Membre du Parlement, Principal Secrétaire d'Etat de Sa Majesté au Département des Affaires Etrangères; et

Le Président de la République française: Son Excellence M. Paul Cambon, Ambassadeur de France à Londres;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants:

Article 1er.

Le jugement des prises ennemies ou neutres appartiendra à la juridiction du pays du bâtiment capteur, sans qu'il y ait à distinguer selon que celui-ci était placé sous les ordres des autorités navales de l'un ou de l'autre des pays alliés.

Article 2.

En cas de capture d'un bâtiment de la marine marchande de l'un des pays alliés, le jugement en appartiendra toujours à la juridiction du pays du bâtiment capturé; la cargaison suivra, en ce cas, quant à la juridiction, le sort du bâtiment.

Lorsqu'un navire de commerce allié, originairement destiné à un port ennemi, et portant une cargaison ennemie ou neutre sujette à capture, est entré dans le port d'un des pays alliés, la juridiction des prises de ce pays est compétente pour en prononcer la condamnation. En ce cas la valeur des marchandises, déduction faite des dépenses nécessaires, sera placée au crédit du Gouvernement du pays allié, sous le pavillon duquel le navire de commerce naviguait.

Article 3.

Lorsqu'une prise sera faite en commun par les forces navales des pays alliés, le jugement en appartiendra à la juridiction du pays dont le pavillon aura été porté par l'officier qui aura eu le commandement supérieur dans l'action.

Article 4.

Lorsqu'une prise sera faite par un croiseur de l'une des nations alliées en présence et en vue d'un croiseur de l'autre, qui aura ainsi contribué à intimider l'ennemi et à encourager le capteur, le jugement en appartiendra à la juridiction du capteur effectif.

Article 5.

En cas de condamnation dans les circostances prévues par les articles précédents:

1. Si la capture a été faite par des bâtiments des nations alliées agissant en commun, le produit net de la prise, deduction faite des dépenses nécessaires, sera divisé en autant de parts qu'il y aura d'hommes embarqués sur les bâtiments capteurs, sans tenir compte des grades, et les parts revenant ainsi à chacune des nations alliées seront payées et délivrées à la personne qui sera dûment autorisée par le Gouvernement allié à les recevoir; et la répartition des sommes revenant aux bâtiments respectifs sera faite par les soins de chaque Gouvernement suivant les lois et les réglements du pays;

2. Si la prise a été faite par les croiseurs de l'une des nations alliées en présence et en vue d'un croiseur de l'autre, le partage, le paiement et la répartition du produit net de la prise, déduction faite des dépenses nécessaires, auront lieu également de la manière indiquée ci-dessus;

3. Si conformément à l'article 2, alinéa 1, la prise, faite par un croiseur de l'un des pays allies, a été jugée par les Tribunaux de l'autre, le produit net de la prise, déduction faite des dépenses nécessaires, sera remis de la même manière au Gouvernement du capteur, pour être distribué conformément à ses lois et règlements.

Article 6.

Les commandants des bâtiments du guerre des pays alliés se conformeront, pour la conduite et la remise des prises, aux instruction jointes à la présente Convention, et que les deux Gouvernements se réservent de modifier, s'il y a lieu, d'un commun accord.

Article 7.

Lorsque, pour l'exécution de la présente Convention, il y aura lieu de procéder à l'estimation d'un bâtiment de guerre capturé, cette estimation portera sur sa valeur effective; et le Gouvernement allié aura la faculté de déléguer un ou plusieurs officiers compétents pour concourir à l'estimation. En cas de désaccord, le sort décidera quel officier devra avoir la voix préponderante.

Article 8.

La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres aussitôt que faire se pourra.

Article 9.

Les Puissances alliées non signataires seront invitées à adhérer à la présente Convention.

La puissance qui désirera adhérer notifiera par écrit son intention au Gouvernement de Sa Majesté britannique, lequel transmettra immédiatement au Gouvernement de la République française une copie certifiée conforme de cette notification.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, en double exemplaire, le 9 novembre 1914.

(*L. S.*) E. GREY.
(*L. S.*) PAUL CAMBON.

Annexe

Instructions pour les Commandants des Bâtiments de Guerre de Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et de la République française.

Vous trouverez ci-joint copie d'une Convention signée le 9 novembre 1914, entre Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et le Président de la République française, pour régler la juridiction à laquelle devra appartenir le jugement des prises opérées par les forces navales alliées, ou faites sur des navires marchands appartenant aux nationaux de l'un des deux Etats par les croiseurs de l'autre, ainsi que le mode de répartition du produit des prises effectuées en commun.

Pour assurer l'exécution de cette Convention, vous aurez à vous conformer aux instructions suivantes:

Article 1er.

Lorsque, par suite d'une action commune, vous serez dans le cas de rédiger le rapport ou le procès-verbal d'une capture, vous aurez soin d'indiquer avec exactitude les noms des bâtiments de guerre présents à l'action, ainsi que de leurs commandants, et, autant que possible, le nombre d'hommes embarqués à bord de ces bâtiments au commencement de l'action, sans distinction de grades.

Vous remettrez une copie de ce rapport ou procès-verbal à l'officier de la Puissance alliée qui aura eu le commandement supérieur dans l'action, et vous vous conformerez aux instructions de cet officier en ce qui concerne les mesures à prendre pour la conduite et le jugement des prises ainsi faites en commun sous son commandement.

Si l'action a été commandée par un officier de votre nation vous vous conformerez aux règlements de votre propre pays, et vous vous bornerez à remettre à l'officier le plus élevé en grade de la Puissance alliée, présent à l'action, une copie certifiée du rapport ou du procès-verbal que vou aurez rédigé.

Article 2.

Lorsque vous aurez effectué une capture en présence et en vue d'un bâtiment de guerre allié, vous mentionnerez exactement dans le rapport que vous rédigerez, s'il s'agit d'un bâtiment de guerre, et dans le procès-verbal de capture, s'il s'agit d'un bâtiment de commerce, le nombre d'hommes que vous aviez à bord au commencement de l'action, sans distinction de grade, ainsi que le nom du bâtiment de guerre allié qui se trouvait en vue, et, s'il est possible, le nombre d'hommes embarqués à bord, également sans distinction de grades. Vous remettrez une copie certifiée de votre rapport ou procès-verbal au commandant de ce bâtiment.

Article 3.

Lorsqu'en cas de violation de blocus, de transport d'objets de contrebande, de troupes de terre ou de mer ennemies ou de dépêches officielles de ou pour l'ennemi, vous serez dans le cas d'arrêter et saisir un bâtiment de la marine marchande du pays allié, vous devrez:

1. Rédiger un procès-verbal, énonçant le lieu, la date et le motif de l'arrestation, le nom du bâtiment, celui du capitaine, le nombre des hommes de l'équipage; et contenant en outre la description exacte de l'état du navire et de sa cargaison;

2. Réunir en un paquet cacheté, après en avoir fait l'inventaire tous les papiers de bord, tels que: actes de nationalité ou de propriété, passeports, charte-parties, connaissements, factures et autres documents propres à constater la nature et la propriété du bâtiment et de la cargaison;

3. Mettre les scellés sur les écoutilles;

4. Placer à bord un officier, avec tel nombre d'hommes que vous jugerez convenable, pour prendre le bâtiment en charge, et en assurer la conduite;

5. Envoyer le bâtiment au port le plus voisin de la Puissance dont il portait le pavillon;

6. Faire remettre le bâtiment aux autorités du port où vous l'aurez fait conduire, avec une expédition du procès-verbal et de l'inventaire ci-dessus mentionnés, et avec le paquet cacheté, contenant les papiers de bord.

Article 4.

L'officier conducteur d'un bâtiment capturé se fera délivrer un reçu constatant la remise qu'il en aura faite, ainsi que la délivrance qu'il aura faite du paquet cacheté et de l'expédition du procès-verbal et de l'inventaire ci-dessus mentionnés.

Article 5.

En cas de détresse, si le bâtiment capturé est hors d'état de continuer sa route, ou en cas de trop grand éloignement, l'officier chargé de conduire dans un port de la Puissance alliée une prise faite sur la marine marchande de cette Puissance, pourra entrer dans un port de son propre pays, et il remettra sa prise à l'autorité locale, sans préjudice des mesures ultérieures à prendre pour le jugement de la prise. Il veillera, dans ce cas, à ce que le rapport ou procès-verbal et l'inventaire qu'il aura rédigés, ainsi que le paquet cacheté contenant les papiers de bord, soient envoyés exactement à la juridiction chargée du jugement.

(*L. S.*) E. GREY.
(*L. S.*) PAUL CAMBON.

(*Traduzione*).

Convenzione tra il Regno Unito e la Francia relativa alle prede fatte durante la presente guerra europea.

Firmata a Londra il 9 novembre 1914.

Sua Maestà il Re del Regno Unito della Gran Bretagna ed Irlanda e dei Domini britannici al di là dei mari, Imperatore delle Indie, e il presidente della Repubblica Francese, volendo stabilire la giurisdizione alla quale apparterrà il giudizio delle prede che, nel corso della guerra attuale, potranno essere fatte in comune dalle forze navali dei paesi alleati, o delle prede che potranno essere fatte, di navi mercantili appartenenti ai nazionali di uno dei detti paesi, dalle navi in crociera dell'altro, e volendo regolare al tempo stesso la maniera di ripartire il retratto delle prede eseguite in comune, hanno nominato loro Plenipotenziari, a questo effetto:

Sua Maestà il Re della Gran Bretagna ed Irlanda e dei Domini britannici al di là dei mari, Imperatore delle Indie: il molto onorevole sir Edward Grey, baronetto del Regno Unito, membro del Parlamento, primo segretario di Stato di Sua Maestà per gli affari esteri; e

Il Presidente della Repubblica Francese: Sua Eccellenza il signor Paul Cambon, ambasciatore di Francia a Londra;

I quali, dopo di essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1.

Il giudizio sulle prede nemiche o neutrali spetterà alla giurisdizione del paese della nave catturante, senza distinguere se questa fosse agli ordini delle autorità navali dell'uno o dell'altro dei paesi alleati.

Art. 2.

In caso di cattura di una nave mercantile di uno dei paesi alleati, il giudizio spetterà sempre alla giurisdizione del paese della nave catturata; il carico, in questo caso, seguirà, quanto alla giurisdizione, la sorte della nave.

Quando una nave mercantile di uno dei paesi alleati, destinata originariamente a un porto nemico e avente un carico nemico o neutrale soggetto a cattura, è entrata in un porto di uno dei paesi alleati, la giurisdizione delle prede di questo paese è competente a pronunciare la condanna del carico. In questo caso il valore delle merci, dedotte le spese necessarie, sarà messo a credito del governo del paese alleato, sotto la cui bandiera navigava la nave mercantile.

Art. 3.

Quando una preda sarà fatta in comune dalle forze navali dei paesi alleati, il giudizio spetterà alla giurisdizione del paese la cui bandiera sarà stata portata dall'ufficiale che avrà avuto il comando superiore nell'azione.

Art. 4.

Quando una preda sarà fatta da una nave in crociera di una delle nazioni alleate in presenza ed in vista di una nave in crociera dell'altra, la quale avrà così contribuito ad intimidire il nemico e ad incoraggiare il catturante, il giudizio spetterà alla giurisdizione del catturante effettivo.

Art. 5.

In caso di condanna nelle circostanze previste negli articoli precedenti:

1. Se la cattura è stata fatta da navi di nazioni alleate che agivano in comune, il prodotto netto della preda, dedotte le spese necessarie, sarà diviso in tante parti quanti saranno gli uomini imbarcati sulle navi catturanti, senza tener conto dei gradi, e le parti in tal modo spettanti a ciascuna delle nazioni alleate saranno pagate e consegnate alla persona che sarà debitamente autorizzata dal Governo alleato a riceverle; la ripartizione delle somme spettanti a ciascuna nave sarà fatta a cura di ciascun Governo, secondo le leggi ed i regolamenti del paese;

2. Se la cattura è stata fatta da navi in crociera di una delle nazioni alleate in presenza ed in vista di una nave in crociera dell'altra, la divisione, il pagamento e la ripartizione del prodotto netto della preda, dedotte le spese necessarie, avranno luogo egualmente nella maniera sopra indicata;

3. Se, conformemente all'art. 2, primo comma, la preda fatta da una nave in crociera di uno dei paesi alleati è stata giudicata dai tribunali dell'altro, il prodotto netto della preda, dedotte le spese necessarie, sarà consegnato egualmente al Governo del catturante per essere distribuito secondo le leggi ed i regolamenti del medesimo.

Art. 6.

I comandanti delle navi da guerra dei paesi alleati seguiranno per la condotta e la consegna delle prede, le istruzioni annesse alla presente convenzione, che i due Governi si riservano di modificare eventualmente di comune accordo.

Art. 7.

Quando per l'esecuzione della presente convenzione occorrerà procedere alla stima di una nave da guerra catturata, tale stima sarà fatta in base al valore reale della medesima; ed il Governo alleato avrà la facoltà di delegare uno o più ufficiali competenti per prender parte alla stima. In caso di disaccordo la sorte deciderà quale ufficiale debba avere il voto decisivo.

Art. 8.

La presente convenzione sarà ratificata, e le ratifiche saranno scambiate a Londra appena sia possibile.

Art. 9.

Le potenze alleate non firmatarie saranno invitate ad aderire alla presente convenzione.

La potenza che vorrà aderire, notificherà per iscritto la sua intenzione al Governo di Sua Maestà Britannica, il quale trasmetterà immediatamente al Governo della Repubblica francese una copia certificata conforme di tale notificazione.

In fede di che i plenipotenziari rispettivi hanno firmata la presente Convenzione e vi hanno apposto i propri sigilli.

Fatto a Londra, in doppio esemplare, il 9 novembre 1914.

(*L. S.*) E. GREY.
(*L. S.*) PAUL CAMBON.

Annesso

Istruzioni per i comandanti delle navi da guerra di Sua Maestà il Re del Regno Unito della Gran Bretagna ed Irlanda, e della Repubblica Francese.

Troverete, qui annessa, copia di una convenzione firmata il 9 novembre 1914, tra Sua Maestà il Re del Regno Unito della Gran Bretagna ed Irlanda e il Presidente della Repubblica Francese, per determinare la giurisdizione competente a giudicare delle prede eseguite dalle forze navali alleate, o delle prede di navi mercantili appartenenti ai cittadini di uno dei due Stati eseguite dalle navi in crociera dell'altro, e la maniera di ripartire il prodotto delle prede fatte in comune.

Per assicurare l'esecuzione di questa convenzione, dovrete conformarvi alle istruzioni seguenti:

Art. 1.

Quando, in conseguenza di un'azione comune, dovrete redigere il rapporto o il processo verbale di una cattura, avrete cura di indicare esattamente i nomi delle navi da guerra presenti al fatto, quelli dei loro comandanti, e possibilmente anche il numero di uomini imbarcati a bordo di queste navi al principio dell'azione, senza distinzione di grado.

Rimetterete copia di questo rapporto o processo verbale all'ufficiale della potenza alleata che avrà avuto il comando superiore nell'azione, e vi conformerete alle istruzioni del detto ufficiale in quanto riguarda i provvedimenti da prendere per la condotta e per il giudizio delle prede così fatte in comune sotto il suo comando.

Se l'azione è stata comandata da un ufficiale della vostra nazione, vi conformerete ai regolamenti del vostro paese e vi limiterete a rimettere all'ufficiale di grado più alto della potenza alleata, presente all'azione, una copia certificata conforme del rapporto o processo verbale che avrete redatto.

Art. 2.

Quando avrete eseguito una cattura in presenza ed in vista di una nave da guerra alleata, menzionerete esattamente nel rapporto che redigerete, se la preda è una nave da guerra, e nel rapporto o processo verbale di cattura, se la preda è una nave mercantile, il numero degli uomini imbarcati sulla vostra nave al principio dell'azione, senza distinzione di grado, il nome della nave da guerra alleata che si trovava in vista, e se è possibile, il numero degli uomini imbarcati su di essa, del pari senza distinzione di gradi. Rimetterete una copia certificata conforme del vostro rapporto o processo verbale al comandante della detta nave.

Art. 3.

Ogniqualvolta per violazione di blocco, trasporto di articoli di contrabbando, di truppe nemiche di terra o di mare, o di corrispondenza ufficiale del nemico o per il nemico, vi troverete nhe

caso di fermare e catturare una nave mercantile del paese alleato, dovrete:

1. Redigere un rapporto o processo verbale indicante il luogo, la data ed il motivo dell'arresto, il nome della nave, quello del capitano, il numero degli uomini di equipaggio, e contenente inoltre la descrizione esatta dello stato della nave e del suo carico;

2. Riunire in un plico suggellato, dopo di averne fatto l'inventario, tutte le carte di bordo, come: gli atti di nazionalità o di proprietà, i passaporti, i contratti di noleggio, le polizze di carico, le fatture e gli altri documenti atti a constatare la natura e la proprietà della nave e del carico;

3. Mettere i sigilli sui boccaporti;

4. Mettere a bordo un ufficiale, con quel numero di uomini che crederete opportuno, per assumere la gestione ed assicurare la condotta della nave;

5. Inviare la nave al porto più vicino della potenza di cui essa batte la bandiera;

6. Far consegnare la nave alle autorità del porto nel quale l'avrete fatta condurre, con una copia del processo verbale e dell'inventario sopra indicati, e dal plico suggellato contenente le carte di bordo.

Art. 4.

L'ufficiale che conduce una nave catturata si farà rilasciare una ricevuta constatante la consegna fattane, nonchè la eseguita consegna del plico suggellato, della copia del processo verbale e dell'inventario suddetti.

Art. 5.

In caso di pericolo, se la nave catturata non è in condizione di continuare la sua rotta, o in caso di troppo grande distanza, l'ufficiale incaricato di condurre in un porto della Potenza alleata una preda fatta sulla marina mercantile di questa Potenza, potrà entrare in un porto del proprio paese, ove rimetterà la preda all'autorità locale, senza pregiudizio dei provvedimenti ulteriori da prendere per il giudizio della preda. In questo caso egli curerà che il rapporto o processo verbale e l'inventario che avrà redatti, e il plico suggellato contenente le carte di bordo siano regolarmente inviati alla giurisdizione competente per il giudizio.

(*L. S.*) E. GREY
(*L. S.*) PAUL CAMBON

Allegato n. 3.

Il Foreign Office alla R. Ambasciata in Londra.

July 24, 1915.

Your Excellency,

I have the honour to enclose herewith a copy of a Convention which was concluded on November 9th between His Majesty's Government and that of the French Republic in order to regulate certain questions arising in connection with prizes captured by the Naval Forces of the two countries during the present war. The convention, as Your Excellency will see from article 9, provides for accessions by the Governments of the Allied Powers and the Russian Government have already signified their accession thereto by means of a Declaration dated March 5th last, the terms of which are shown in the accompanying Parliamentary paper (Treaty Series n. 4 - 1915). I should be glad if Your Excellency would be good enough to invite the attention of the Italian Government to the Convention and to inform me whether they are disposed to accede to it.

I beg leave at the same time to observe that with a view of defining more exactly the scope of article II of the Convention which relates (paragraph 1) to the capture of vessels of one of the allied countries and (paragraph 2) to the capture of cargo only on such vessels, communications have passed between His Majesty's Government and the French Government and that has been agreed between the two Governments that where both vessel and cargo are proceeded against the provisions of article II, paragraph 1, shall be held to apply in all cases.

Where only the cargo of the vessel is concerned however it is agreed that in addition to the specific case provided for by article II, paragraph 2, viz: « where the original destination of the vessel was an enemy port », the principles laid down in that paragraph shall apply also to cases of contraband consigned to a neutral port and to cases of enemy property where the original destination was not a hostile port. In all these instances therefore the jurisdiction is held to be that of the capturing country, the value of the goods after deducting the necessary expenses being placed to the credit of the countrx of the captured vessel.

The interpretation thus placed upon article II has since been communicated to the Russian Government with a view to their acceptance of it, should they also concur.

I have the honour therefore to request that in submitting the Convention to the Italian Government for their consideration Your Excellency will at the same time call their attention to this further provision and inform me in due course of their wishes in the matter.

I have, etc.

(*For the Secretary of State*)
W. LANGLEY.

(*Traduzione*).

Luglio 24, 1915.

Eccellenza,

Ho l'onore di rimetterle, qui unita, copia di una convenzione, che è stata conchiusa il 9 novembre tra il Governo di Sua Maestà e quello della Repubblica francese, per definire alcune questioni sorte in attinenza alle prede fatte dalle forze navali dei due paesi nel corso della guerra presente. Come Vostra Eccellenza potrà rilevare dall'art. 9, la convenzione provvede per l'accessione dei Governi delle potenze alleate; il Governo russo ha già notificato di accedervi, mediante una dichiarazione in data del 5 marzo u. s., i cui termini risultano dall'annesso documento parlamentare (Treaty Series n. 4 del 1915). Sarò grato a Vostra Eccellenza se vorrà compiacersi di chiamare l'attenzione del Governo italiano su questo accordo e di farmi sapere se esso è disposto ad accedervi.

Mi pregio intanto di avvertire che, allo scopo di precisare più esattamente il senso dell'art. II della Convenzione, che si riferisce (paragrafo 1) alla cattura di navi appartenenti ad uno dei paesi alleati e (paragrafo 2) alla cattura del carico soltanto di tali navi, sono intercedute comunicazioni tra il Governo di Sua Maestà e il Governo francese, ed è stato convenuto tra i medesimi che quando si dovesse procedere contro la nave ed il carico, le disposizioni dell'art. II paragrafo 1 saranno abblicabili in tutti i casi.

Quando invece si trattasse soltanto del carico della nave, è stato stabilito d'accordo che, in aggiunta al caso speciale previsto dall'art. II paragrafo 2, cioè: « se la destinazione d'origine della nave fosse un porto nemico », le disposizioni contemplate nel detto paragrafo si applicheranno anche ai casi di contrabbando in consegna per porti neutrali e a quelli di proprietà nemica, la cui destinazione d'origine non fosse un porto nemico. In tutte queste ipotesi pertanto è stabilito che la giurisdizione competente sia quella della nazione catturante, e che il valore della merce, dedotte le spese necessarie, sia posto a credito della nazione a cui appartiene la nave catturata.

Questa interpretazione dell'art. II è stata portata poi a conoscenza del Governo russo affinchè, se anch'esso l'accetti, vi dia la propria adesione.

Ho l'onore pertanto di chiedere che, nel sottoporre la Convenzione all'esame del Governo italiano, Vostra Eccellenza voglia richiamare la sua attenzione anche sopra questa disposizione ulteriore, e informarmi a suo tempo delle sue intenzioni al riguardo.

Ho l'onore, ecc.

(*Per il segretario di Stato*)
W. LANGLEY.

Il numero 626 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il capo II del titolo III, parte I, del Codice per la marina mercantile e il capo V del titolo III del regolamento approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166;

Visti i decreti Luogotenenziali 30 ottobre 1915, numero 1570, e 27 agosto 1916, n. 1110;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quelli degli affari esteri, delle finanze, della guerra, della marina, dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Quando occorra procedere alla discarica di navi che debbono essere poste a disposizione dell'Amministrazione dello Stato, la capitaneria di porto ne darà avviso per lettera raccomandata al capitano, all'armatore o a chi lo rappresenta, perchè vi provveda in un termine da stabilirsi volta per volta.

Trascorso tale termine, o anche immediatamente in caso di urgenza, la capitaneria di porto d'accordo con la R. dogana vi provvederà d'ufficio, curando che le merci siano sistemate e custodite in depositi o magazzini.

Quelle di dette merci che non siano requisite dalle Amministrazioni dello Stato, dovranno dalla R. dogana essere date in consegna a coloro che dimostreranno di averne diritto e di aver soddisfatto a quanto sulle merci è dovuto.

Art. 2.

Colui che domanda la consegna della merce, se sia nella impossibilità, per speciali circostanze, di presentare tutti i documenti richiesti, ovvero se ritenga eccessive le pretese affacciate per il rilascio di alcuno dei documenti stessi, potrà rivolgersi ad una Commissione arbitrale da istituirsi, quando occorra, dal ministro per i trasporti marittimi e ferroviari presso la Capitaneria di porto.

La Commissione è composta di un giudice di tribunale che la presiede, di un funzionario della capitaneria di porto e di un rappresentante della Camera di commercio, nominati dal ministro per i trasporti marittimi e ferroviari su proposta rispettivamente del presidente del tribunale, del capitano di porto **e del** presidente della Camera di commercio.

La Commissione, esaminati i documenti, intesa la R. dogana, e, ove lo creda, sommariamente le parti interessate, potrà ordinare che la consegna della merce abbia luogo previo deposito di determinata cauzione o prestazione di valida garanzia.

Stabilirà in tal caso le modalità e i **termini per il deposito o per la garanzia da prestarsi.**

La Commissione potrà anche ordinare che la merce sia venduta e che sia depositato il prezzo.

La R. dogana, verificato l'adempimento di quanto la Commissione ha stabilito, dà immediata esecuzione al provvedimento.

Contro i provvedimenti della Commissione non è ammesso alcun appello o gravame

Restano salvi i reciproci diritti delle parti da farsi valere davanti alle autorità competenti.

Art. 3.

Le merci non ritirate entro 60 giorni da quello in cui l'avvenuta discarica della nave sia resa nota dalla capitaneria del porto nel Foglio annunzi legali della Provincia, potranno essere vendute all'asta pubblica e, questa non riuscendo, a licitazione privata a cura della R. dogana.

La vendita avrà sempre luogo a licitazione privata per le partite di merci di valore inferiore a L. 2000.

La R. dogana depositerà alla Cassa depositi e prestiti per conto di chi spetta il relativo provento depurato dei noli, spese e diritti dovuti all'Amministrazione, non compresi i diritti di confine.

Nei casi del secondo capoverso dell'art. 2 la vendita può essere fatta dopo trascorsi i termini dalla Commissione stabiliti.

Art. 4.

Le spese da prelevarsi sul prezzo e da versarsi al momento della consegna delle merci, su cui gravano, sono quelle di discarica, soste sui galleggianti, introduzione e sistemazione nei depositi e magazzini, trasporto, magazzinaggio, estrazione e assicurazione sui galleggianti o nei magazzini e ogni altra incontrata nella conservazione, custodia e vendita delle merci scaricate dalla nave.

Art. 5.

Prima della consegna o vendita della merce, **la capitaneria di porto ne darà notizia al Ministero della guerra, perchè proceda, ove occorra, a requisizione per conto proprio o di altre amministrazioni militari o civili.**

La capitaneria di porto per tutti gli effetti delle disposizioni relative alle requisizioni è reputata detentrice di fatto delle merci sulle quali è provvisto dal-l'art. 1.

Art. 6.

Compiuta la requisizione, la capitaneria di porto compilerà un elenco delle merci requisite, con tutte le indicazioni che valgano a determinarle con l'annotazione del prezzo stabilito e dell'Amministrazione per conto della quale la requisizione è stata eseguita.

L'elenco sarà pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e affisso nell'albo della capitaneria.

Art. 7.

L'indennità di requisizione, dedotte le spese, sarà versata a colui al quale dovrebbero essere consegnate le merci ai sensi del 2° capoverso dell'art. 1.

Se sorga dubbio o controversia o se l'indennità non sia accettata, questa, dedotte le spese, sarà versata nella Cassa depositi e prestiti per conto di chi spetta.

Tale versamento potrà del pari essere fatto se entro il termine di cui all'art. 9 nessuno si presenti a ritirare l'indennità.

Art. 8.

Colui che domanda l'indennità di requisizione, se ricorrano le condizioni previste dalla prima parte dell'art. 2, potrà rivolgersi alla Commissione ivi stabilita, la quale disporrà il deposito o il pagamento della somma, stabilendo le opportune garanzie nei modi, nei limiti e per gli effetti tutti disciplinati dall'articolo stesso.

Art. 9.

Il termine di giorni 60 fissato nella prima parte dell'articolo unico del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1119, decorre, agli effetti del decreto medesimo, dalla pubblicazione dell'elenco sul Foglio degli annunzi legali della Provincia, disposta nell'art. 6.

L'istanza per la costituzione del Collegio arbitrale ai sensi dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 30 ottobre 1915, n. 1570, è rivolta all'Amministrazione per conto della quale la requisizione è stata eseguita.

Art. 10.

Nell'applicazione del presente decreto restano ferme le disposizioni vigenti per i sudditi di Stati nemici o alleati di Stati nemici e per l'esercizio del diritto di preda.

Art. 11.

Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quello degli affari esteri, delle finanze e della guerra, darà le norme per la esecuzione del presente decreto.

Art. 12.

I provvedimenti di cui al presente decreto sono emessi dai funzionari delle capitanerie di porto e delle R. dogane senza alcuna responsabilità loro nè della pubblica Amministrazione, e senza pregiudizio dei reciproci diritti delle parti.

Art. 13.

Il presente decreto è applicabile anche alle merci prima d'oggi scaricate da navi messe a disposizione dell'Amministrazione dello Stato.

In tal caso il termine stabilito dall'art. 3 decorre dalla pubblicazione del decreto stesso.

Per le requisizioni avvenute prima dell'entrata in vigore del presente decreto resta fermo il disposto dell'articolo unico del suddetto decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1110.

Art. 14.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli — Arlotta — Sonnino — Meda — Morrone — Corsi — De Nava.

Visto, *Il guardasigilli*: Sacchi.

Il numero 683 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata, e delle facoltà conferite al Governo dalla legge 22 maggio 1915, numero 671;

Visto l'art. 63 del testo unico di legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª);

Visto il regolamento per il « Servizio in guerra » approvato con R. decreto del 9 maggio 1915;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I consegnatari degli stabilimenti di campagna, considerati autonomi agli effetti della contabilità in materia, rendono i conti a quantità e non a valore.

I consegnatari sono designati dalle autorità da cui dipendono gli stabilimenti.

In caso di cambio di consegnatario la contabilità continua; con apposito verbale è fatta però constare l'avvenuta consegna dei materiali esistenti all'atto del passaggio.

Art. 2.

La contabilità delle materie di consumo è resa mensilmente; è riveduta, in primo grado, dai competenti uffici d'armata o di corpo d'armata e, in secondo grado, dal Ministero ed inviata poi alla Corte dei conti.

L'ultima contabilità è chiusa a pareggio, previo versamento delle materie rimaste nei magazzini ad un ente territoriale da designarsi dal Ministero.

Art. 3.

La contabilità dei materiali non destinati al consumo è resa alla fine della guerra, dopo aver versato tutti i materiali ancora in carico all'ente territoriale da designarsi dal Ministero, con la presentazione del registro di carico e di scarico chiuso a pareggio e corredato dei documenti relativi.

Il detto registro ed i documenti, formanti la detta contabilità, sono posti, dall'ente territoriale, a corredo della richiesta di carico relativa al versamento dei rimanenti materiali per parte dello stabilimento cessante.

La detta contabilità è riveduta, in primo grado, dall'ente territoriale suddetto, in secondo grado, dal Ministero insieme alla contabilità dell'ente territoriale con la quale è pure trasmessa alla Corte dei conti.

Art. 4.

Gli stabilimenti di campagna che effettuarono la resa dei conti con le norme del tempo di pace hanno facoltà di proseguire con le dette norme la resa stessa.

Art. 5.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli sono estensibili agli stabilimenti dichiarati di riserva dalle autorità militari competenti.

Art. 6.

Gli enti territoriali, che rendono i conti in materia con le norme del temqo di pace, per i movimenti avvenuti o che avverranno durante la guerra, possono omettere, nei documenti di carico e di scarico, le indicazioni relative al valore dei materiali descrivendoli solo per specie e quantità.

Art. 7.

I documenti comprovanti la spedizione in Italia dei materiali e delle derrate acquistate all'estero da apposite Commissioni possono tener luogo delle richieste di carico nelle contabilità delle Commissioni medesime.

Art. 8.

Tutti i consegnatari militari i quali, per circostanze speciali derivanti dallo stato di guerra, non possono ottenere dagli enti interessati i documenti occorrenti alla giustificazione dei movimenti delle materie, li richiedono ad appositi uffici da designarsi dal Ministero.

I detti uffici, accertata con i mezzi a loro disposizione l'avvenuta spedizione o consegna dei materiali, si sostituiscono agli accennati enti, assumono in carico i materiali stessi e si scaricano di quelli rinvenuti presso qualsiasi ente militare facendoli assumere regolarmente in carico dal medesimo, procurano poi, per quanto è possibile, i regolari documenti di discarico e provvedono a tutti gli incumbenti necessari alla sistemazione definitiva della loro gestione; al termine della guerra i detti uffici rendono il loro conto verso lo Stato.

Art. 9.

Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno effetto dalla data della mobilitazione generale o da quella della costituizione dei singoli stabilimenti od enti di campagna o di riserva.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MORRONE — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI

Il numero 681 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 5 dell'allegato *G* al decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

In adempimento al disposto dell'art. 5 dell'allegato *G* al decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, su richiesta anche verbale del locatore, con ordinanza

stesa in calce all'originale contratto di affitto esibito, il pretore potrà disporre che il cancelliere apponga sull'originale stesso la formula esecutiva indicata dall'art. 556 del Codice di procedura civile.

Art. 2

La formula esecutiva può, giusta l'articolo precedente, essere apposta non solo agli effetti del pagamento delle rate di affitto già scadute, ma anche a quelli della risoluzione del contratto e del rilascio dell'immobile, quando nel contratto medesimo sia stata espressamente convenuta la risoluzione come immediata conseguenza del mancato pagamento della pigione.

Qualora la risoluzione non sia convenuta nel contratto, il proprietario, per ottenere il rilascio dell'immobile, può sperimentare la procedura stabilita dalla legge 24 dicembre 1896, n. 547 decorsi due mesi dalla scadenza del termine convenuto per il pagamento del canone di affitto, senza che questo sia stato soddisfatto.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — SACCHI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 640 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi ministri segretari di Stato per l'interno e per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Dal 1° di maggio sino al 15 agosto, tutti i negozi debbono chiudersi al pubblico esercizio non più tardi delle ore 20,30, salvo per i negozi di generi alimentari e per i laboratori di parrucchiere, per i quali l'orario di chiusura può protrarsi sino alle ore 21,30.

Ai negozi di generi alimentari che vendono anche altri generi, come anche ai laboratori di parrucchiere, è vietato di esercitare dopo le ore 20,30 ogni ramo di commercio per il quale a norma del comma precedente è prescritta la chiusura a quell'ora.

Dal 15 agosto sino a nuova disposizione le suddette ore estreme di chiusura sono rispettivamente ridotte alle ore 20, e alle ore 21.

Art. 2.

Le disposizioni dell' articolo precedente non sono applicabili alle farmacie, alle rivendite di generi di privativa, all'agenzie e ai chioschi di vendita di giornali, salvo che ad essi sia annesso il commercio di altri generi, nel qual caso non potranno protrarre la vendita di questi oltre l'ora di chiusura stabilita per i negozi che ne fanno esclusivo o principale commercio.

Art. 3.

È riservata ai prefetti la facoltà:

a) di determinare l'orario di chiusura serale per alcuni o per tutti i rami di commercio entro il limite massimo stabilito nell'articolo primo;

b) di determinare l'orario di chiusura dei negozi contemplati nello art. 2;

c) di disporre per il sabato la protrazione dell'orario di chiusura oltre i limiti massimi fissati nell'art. 1 per tutti o per alcuni rami di commercio come misura generale per tutta la Provincia o soltanto per alcuni Comuni.

I prefetti possono anche ordinare che l'applicazione delle disposizioni relative alla chiusura serale dei negozi contenute nel presente decreto o da essi emanate in base al presente articolo, sia temporaneamente sospesa in determinate località in occasione di fiere o festività speciali o quando si presentino altre circostanze che determinino un movimento di traffico di eccezionale intensità o che rendano necessaria la sospensione per esigenze di pubblico interesse.

Art. 4.

L'esercizio del traffico ambulante non può protrarsi oltre l'ora stabilita per la chiusura dei negozi di vendita dei generi che formano oggetto del traffico stesso, salva ai prefetti la facoltà di consentire, in circostanze eccezionali e sempre in via temporanea, deroghe a questa disposizione quando ne riconoscano la necessità in relazione ai bisogni della popolazione.

Art. 5.

È vietata nei giorni festivi la illuminazione delle mostre dei negozi.

Negli altri giorni della settimana la illuminazione delle mostre non può protrarsi oltre l'ora fissata per la chiusura dei negozi al pubblico esercizio.

Art. 6.

I contravventori alle disposizioni del presente decreto e a quelle emanate dai prefetti in esecuzione del decreto stesso, sono puniti con l'ammenda non minore di lire trenta o coll'arresto non minore di giorni tre.

Elevata la contravvenzione, il prefetto può ordinare la sospensione o la chiusura dell'esercizio del negozio.

Art. 7.

Il presente decreto non si applica ai negozi di vendita del pane, nè ai pubblici esercizi. Se però essi esercitino anche rami di commercio preveduti nell'articolo primo del presente decreto, essi devono per questi uniformarsi alla disposizione del secondo comma del detto articolo.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° maggio 1917.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — DE NAVA — ORLANDO — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 609

Decreto Luogotenenziale 1° aprile 1917, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Biella (Novara), di applicare pel triennio 1917-919 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 1500 e con la massima aliquota del 3 0|0.

N. 610

Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, col quale, sulla proposta del ministro dell' istruzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro, il contributo che il comune di Cittiglio deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già approvato in L. 2.271,51 è elevato a L. 2.421,51 a cominciare dal 1° ottobre 1916.

N. 611

Decreto Luogotenenziale 1° marzo 1917, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, di concerto con il ministro del tesoro, in seguito alla istituzione di una scuola di 4ª classe mista nel comune di Calcio (Bergamo), è rettificato l'elenco annesso al R. decreto 11 febbraio 1915, n. 241, nella parte relativa al Comune suddetto, per il quale il contributo scolastico è elevato a L. 6422,31 a datare dal 1° ottobre 1916.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a* S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 15 marzo 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Caraffa del Bianco (Reggio Calabria).

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di V. A. R. l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Caraffa del Bianco, a causa dell'assenza di un gran numero di elettori richiamati alle armi che non consente ancora di procedere alla ricostituzione dell'ordinaria rappresentanza.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il decreto 18 marzo 1915, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Caraffa del Bianco, in provincia di Reggio Calabria, ed i successivi Nostri decreti 24 giugno, 28 settembre e 31 dicembre 1915, 23 marzo, 26 giugno, 28 settembre e 14 dicembre 1916, con cui vennero prorogati rispettivamente di tre mesi i poteri del R. commissario.

Veduta la legge comunale e provinciale, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1526, ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Caraffa del Bianco è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, **a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 15 marzo 1917, sul decreto che proroga i poteri del R commissario straordinario di Castropignano (Campobasso).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale, l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Castropignano, stante l'impossibilità di procedere per ora alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione, a causa dell'assenza di un considerevole numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 6 settembre 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Castropignano, in provincia di Campobasso, ed i Nostri decreti 9 dicembre 1915, 16 marzo, 15 giugno, 16 luglio, 7 settembre e 10 dicembre 1916, con cui venne prorogato il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Castropignano è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, **a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 15 marzo 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Luzzi (Cosenza).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Luzzi, stante l'impossibilità di procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione, a causa della assenza, per servizio militare, di un gran numero di elettori.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il R. decreto in data 4 marzo 1915, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Luzzi, in provincia di Cosenza, ed i successivi Nostri decreti 3 giugno, 9 settembre e 9 dicembre 1915, 9 marzo, 15 giugno 14 settembre e 7 dicembre 1916, con cui venne prorogato rispettivamente di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Luzzi è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il Reale decreto 5 maggio 1916, n. 505, con cui venne data facoltà al ministro del tesoro di emettere buoni del tesoro con scadenza di tre e di cinque anni all'interesse annuo del 5 0[0];

Veduto l'art. 1 del decreto del ministro del tesoro in data 31 maggio 1916, n. 28361;

Veduto il decreto Ministeriale 16 marzo 1917 che autorizzò l'emissione dal 1° aprile al 30 settembre 1917 dei buoni triennali e quinquennali al portatore, con scadenze di rimborso rispettivamente al 1° aprile 1920 e al 1° aprile 1922, alle condizioni di cui al decreto Reale 5 maggio 1916, n. 505, e al decreto Luogotenenziale 24 dicembre 1916, n. 1811;

Determina:

Articolo unico.

I buoni del tesoro triennali e quinquennali nominativi rilasciati dalla Direzione generale del tesoro in base agli articoli 2 e 9 del R. decreto 5 maggio 1916, n. 505, per tramutamento dei buoni del tesoro triennali e quinquennali al portatore di cui al decreto Ministeriale 16 marzo 1917, porteranno come speciale distintivo di emissione, due stellette a cinque punte così nel recto dei buoni lateralmente da ambo le parti alla leggenda « Buono del tesoro triennale » oppure « Buono del tesoro quinquennale », come nel recto delle cedole lungo il lato verticale destro e nel verso delle cedole stesse presso l'orlo superiore.

Sono approvati per i titoli anzidetti i modelli qui annessi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 12 aprile 1917.

Il ministro
CARCANO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.

Con decreto Luogotenenziale dell'11 marzo 1917:

Ramelli Cosimo, primo agente di 2ª classe delle imposte dirette, è stato confermato in aspettativa per infermità dal 1° marzo 1917 e per la durata di altri sei mesi.

Con decreto Luogotenenziale del 18 marzo 1917:

La Rocca Antonio, primo agente di 2ª classe delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° marzo 1917 e per la durata di due mesi.

Daolio Angelo, applicato d'agenzia di 1ª classe delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° marzo 1917 e per la durata di due mesi.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra (guerra italo-austriaca) liquidate dalla sezione IV della Corte dei conti.

Adunanza del 27 dicembre 1916:

Vedove.

Pilotti Annetta di Casadio, L. 630.
Menghini Emilia di Baldini, L. 630.
Pellegrino Rosaria di Coluccia, L. 630.
Cisternino Maria di Conte, L. 630.
Rovai Maria di Brambilla, L. 630.
Loisi Palma di Ancona, L. 630.
Guglielmi Catterina di Zanella, L. 840.
Di Mucci Maria di Colavena, L. 630.
Salvadori Giacinta di Radaelli, L. 630.
Besutti Erminia di Zanini, L. 630.
Ariu Luigia di Leo, L. 1720.
Eisser Luigia di Zanardini, L. 630.
Peracchio Felicina di Giaccone, L. 630.
Mereghetti Maria di Buzzi, L. 840.
Cardelli Lodovica di Cavalli, L. 630.
Nesci Catarina di Margiotta, L. 630.
Camellini Bianca di Baccarani, L. 630.
Sergi Anna di Conti, L. 630.
Billi di Sandorno Amalia di Coturri, L. 1720.
Bossi Maria di Vigni, L. 630.
Mucci Maria di Ciocchi, L. 630.
Aschio Margherita di Belloli, L. 630.
Neri Maria di Luperi, L. 630.
Celacci Giuseppa di Colacci, L. 630.
Cioccolini Adele di Farroni, L. 840.
Fatta Rosa di Cassata, L. 630.
Benetti Lucia di Gasparini, L. 630.
Menozzi Artemisia di Bocchi, L. 630.
Campagno Domenica di Borgogno, L. 630.
Castorri Virginia di Lugaresi, L. 630.
Bonelli Luisa di Basile, L. 630.
Puletti Maria di Coletti, L. 630.
Saviozzi Sofia di Bandini, L. 630.
Ruggero Vincenza di Bocchicchio, L. 630.
Morello Annina di Giannotti, L. 630.
Santin Antonia di Baruffa, L. 630.
Del Freo Luisa di Benedetti, L. 630.
Rozza Filomena di Gatta, L. 630.
Colombo Angela di Chiapparelli, L. 630.
Bretto Marianna di Morotti, L. 630.
Gagliolo Caterina di Bonavia, L. 1120.
Zordan Natalina di Mostrani, L. 630.
Celadin Rosa di Capuzzo, L. 630.
Sipala Maria di Pirracchio, L. 630.
Giovagnini Annunziata di Draghi, L. 630.
Iovine Teresa di Piccolo, L. 630.
Valtolina Teresa di Barzaghi, L. 840.
Tersigni Maria di Guglietti, L. 630.
Cabrini Nerina di Sommi, L. 630.
Rusconi Carolina di Rusconi, L. 840.
Bellinazzi Maria di Carrara, L. 630.
Cuzzupoli Caterina di Pellicano, L. 630.
Zanetta Marianna di Pastore, L. 630.
Cao Luigia di Floris, L. 630.
Tarantola Maria di Bonetti, L. 630.
Brambilla Elodia di Preda, L. 530.
Mordini Evelina di Bococci, L. 630.
Falerni Cesira di Gori, L. 630.
Andreozzi Genoveffa di Campagna, L. 630.
Romagnoli Maria di Antonini, L. 630.
Zangani Isolina di Maltinti, L. 630.
Prampolini Ines di Cannetto, L. 630.
Puggioni Maria di Calisai, L. 630.
Magretti Margherita di Ciminelli, L. 630.
Benazzi Corinna di Bigazzi, L. 630.
Nicassio Maria di Chicchi, L. 630.
Targa Maria di Zanini, L. 630.
Lupi Luigia di Vivarelli, L. 630.
Sambri Carolina di Lambertini, L. 630.
Castellani Rosa di Carletti, L. 630.
Guariento Rosa di Bordin, L. 1120.
Truglio Rosa di Campisi, L. 630.
Di Matteo Nunziata di Dell'Orso, L. 630.
Vecchi Barbara di Ciace, L. 630.
Iacovissi Egeziaca di Colatosti, L. 630.
Borroni Ernesta di Cappelletti, L. 630.
Valle Maria di Buro, L. 630.
Alemanno Maria di Urbano, L. 630.
Lanzoni Bianca di Belloli, L. 840.
Daccò Clementina di Baldrighi, L. 630.
Corona Margherita di Ferrarotti, L. 630.
Solari Laura di Traverso, L. 630.
Tombesi Palma di Piverelli, L. 630.
Galeone Lucia di Conte, L. 630.
Proietti Natalina di Lanciotti, L. 630.
Simone Giulia di Contatore, L. 630.
Oliver Rosina di Colotto, L. 630.
Maroldo Antonia di Riccardi Boleo, L. 630.
Bressa Angelina di Catturro, L. 630.
Pavone Emilia di Savini, L. 630.
Del Zotto Genoveffa di Mio, L. 840.
Zaffaroni Giuseppa di Ghirimoldi, L. 630.
Piva Emma di Bagolin, L. 630.
Andreini Martina di Borri, L. 840.
Artioli Maria di Nani, L. 630.
Scida Rosa di Calabretta, L. 630.
Gerbaldo Margherita di Barbero, L. 630.
Nigro Brigida di Guerrieri, L. 630.
Ilari Teresa di Concettoni, L. 630.
Angelino Giorzet Abele di Catella, L. 630.
Varricchio Giuseppa di Calandro, L. 630.
Ludovico Antonia di Iacobellis, L. 630.
Cauzzi Silvina di Soldi, L. 630.
Cattaneo Colomba di Basilico, L. 630.

Magri Argia di Bulzarelli, L. 630.
Asocro Emilia di Mantello, L. 680.
Artini Ersilia di Bigoni, L. 6 0.
Delchoz Maria di Vuiller Minod, L. 630.
Barbuti Adelaide di Bertoncini, L. 6 0.
Paniccia Angela di Tatangeli, L. 630.
Musiani Maria di Ricci, L. 630.
Gamannossi Ida di Bianchini, L. 630.
Mingozzi Giulia di Benzi, L. 630
Munacò Rosalia di Binudo, L. 630.
Mugnaini Italia di Demi, L. 840.
Fasulo Rosa di Lo Voi, L. 630.
Cassol Veronica di Lise, L. 630.
Mori Angela di Ciceri, L. 630.
Cecchi Pia di Ronconi, L. 6 0.
Ghirardi Maria di Rama, L. 630.
Saracino Maria di Sportelli, L. 630.
Scaglione Maria di Cruoglio, L. 6 0.
Giacomini Giuseppina di Bovio, L. 630.
Scartolari Rosa di Patrignani, L 630.
Perisci Maria di Colbellini, L. 630.
Laterra Maria di Civella, L. 630.
Giorgi Amelia di Brogi, L. 630.
Bertozzi Lina di Bassignoni, L. 630.
Addesa Nicolina di Lavanga, L. 630.
Scaletti Anna di Ballerini, L. 630.
Collucci Adelinda di Sambucci, L. 630.
Baldi Eva di Baldi, L. 630.
Camposarcuno Maria di Amoroso, L. 630.
Coero-Borga Margherita di Bertolino, L. 630.
Mostarda Maria di Rinaldi, L. 630.
Morrone Maria di Cermele, L. 630.
Graziano Maria di De Donato, L. 630.
Poggio Maria di Tarascot, L. 630.

Genitori.

Vinciguerra Emanuela di Rossi, L. 630.
Rosciolino Luigi di Nicola, L. 630.
Sigoni Angelo di Secondo, L. 630.
Bocchino Maria di Negro, L. 630.
Crapaldi Domenico di Pietro, L. 630.
Recagni Maria di Bianchessi, L. 840.
Facchin Giovanni di Sante, L. 630.
Cianfanelli Cecilia di Vincenti, L. 630.
Gianchino Guglielmo di Mario, L. 630.
Lombardi Rosa di Vagliviello, L. 1500.
Trecci Placido di Sollecito, L. 630.
Scaramuccia Elena di Cianchi, L. 630.
Gazzola Maria di Minoia, L. 630.
Zuccherini Aurelia di Grassini, L. 1120.
Monti Adelaide di Pizzoli, L. 6 0.
Mainardi Giuseppa di Gerotto, L. 630.
Cocconi Maria di Savorelli, L. 630.
Ambrosini Domenica di Lombardi, L. 630.
Abbadessa Francesca di La Mazza, L. 6 0.
Ajos Luisa di Vanni, L. 630.
Depso'i Ernesto di Anselmo, L. 840.
Manicardi Maria di Forghieri, L. 630.
De Peccati Teresa di Balestra, L. 630.
Battistoni Ermenegilda di Fantini, L. 630.
Ercoli Giuseppe di Alfredo, L. 630.
Rondelli Luigi di Alfredo, L. 630.
Porro Nunzia di Matera, L. 630
Terenzi Rosa di Fratini, L. 630.
Simonetto Antonio di Giuseppe, L. 630.
Ammirati Francesco di Angelo, L. 630.
Ferracuti Augusto di Leo, L. 630.

Gandini Giorgio di Umberto, L. 630.
Mazza Paolo di Fiorentino, L. 630.
Meucci Anastasia di Giosuè, L. 630.
Spano Giuseppa di Fois, L. 630.
Zuccoli Francesco di Giuseppe, L. 630.
Beggiao Angelo di Guido, L. 6 0.
Gobbini Caterina di Franchini, L 630.
Fonzo Raffaele di Orlando, L. 630.
Lianè Maria di Fantato, L. 11 0.
Zanella Erminia di Marchesini, L. 630.
Bonfanti Ottavia di Lassi, L 630.
Benelli Laura di Frosio, L. 630.
Barbieri Adelina di Gibertini, L. 630.
Mira Luigia di Marcelli, L. 630.
Carpaneto Giuseppe di Alfredo, L. 840.
Desideri Domenico di Bernardino, L. 630.

Orfani.

Agostini Domenico e Giuseppe di Domenico, L. 840.
De Santis Maria e Vito di Francesco, L. 630.
Brusa Luigia di Giuseppe, L. 840.

Fratelli.

Biorucci Virginia ed Enrico di Sante, L. 630.

Adunanza del 30 dicembre 1916:

Vedove.

Sormani Teresa di Moria, L. 630.
Raviola Caterina di Sconfienza, L. 840.
D'Ovidio Angela di Scorpio, L. 630.
Di Renzo Nicoletta di Di Leo, L. 630.
Bonassi Pierina di Rota, L. 630.
Muci Teresa di Ferramosca, L. 630.
Mattioli Emma di Zobboli, L. 840.
Leoni Pia di Sabbatini, L. 630.
Nicolò Serafina di Lode, L. 630.
D'Angona Maria di Colacci, L. 630.
Catelli Antemia di De Franciscis, L. 1120.
Cardone Carmela di Cardone, L. 630.
Cantagallo Giulia di Taratufolo, L. 630.
Nocetti Albertina di Borghi, L. 630.
Cacciatori Maria di Dagrada, L. 630.
Sperino Lucia di Barbero, L. 840.
Barcja Anna di Calderonello, L. 630.
Dalmasso Anna di Dalmasso, L. 6 0.
Venuto Elvira di Cordovade, L. 630.
Fiorimonti Videlmina di Cristofanelli, L. 630.
Schianta Virginia di Cominato, L. 630.
Loriato Fiorenza di Stellin, L. 630.
Zanada Rosalia di Bianchi, L. 630.
Cantillo Antonia di Durante, L. 630.
Bianchi Angela di Dalcerri, L. 630.
Fabiani Maria di Correnti, L. 630.
Scannapieco Carolina di De Sio, L 840.
Corradini Dora di Cornacchia, L. 630.
Bendinelli Ottavia di Martellini, L. 840.
Casagli Oliva di Tempestini, L. 630.
Menghini Virginia di Ciavattini, L. 630.
Montini Attilia di Castagna o, L. 630.
De Santis Rosa di Virgili, L. 840.
Nicolini Maria di Raffo, L. 630.
Tiribelli Ida di Di Nicola, L. 630.
Garda Maria di Betelli, L. 630.
Serafini Armanda di Cappi, L. 630.
Domizi Alessandrina di Cartechini, L. 630.
Gatto Antonia di Arvia, L. 630.

Panigalli Cesira di Palazzi, L. 630.
Cavaliere Concetta di Gatto, L. 630.
Della Rocca Maria di D'Angelo, L. 630.
Del Prato Emilia di Boero, L. 630.
Ghetti Giuseppa di Matteucci, L. 630.
Piersanti Filomena di Giamberardino, L. 630.
Carminati Maria di Stucchi, L. 630.
Tonon Augusta di Casagrande, L. 630.
Foschi Palmira di Bratti, L. 630.
Cinanni Mariantonia di Circosta, L. 630.
Zaccaria Concetta di Taglienti, L. 630.
Facchi Albertina di Cavalca, L. 630.
Marchesini Elisa di Capelli, L. 630.
Comencini Libera di Colombo, L. 630.
Piva Carolina di Carraro, L. 630.
Schettini Filomena di Carlomagno, L. 630.
Scandella Maria di Daneri, L. 630.
De Vincentiis Antonia di D'Aloisio, L. 630.
Russo Maria di Del Giudice, L. 630.
Corbo Maria di Capobianco, L. 630.
Giannotta Antonia di Castellana, L. 630.
Vallescura Nicoletta di Castagna, L. 630.
Di Blasi Carmela di Cutrona, L. 630.
Feola Assunta di Ciriello, L. 630.
Caccia Maddalena di Cerechino, L. 630.
Santucci Assunta di Del Gaudio, L. 630.
Sedaro Antonina di Costa, L. 630.
Simonelli Fernanda di Calestani, L. 630.
Sicignano Maria di Cascone, L. 630.
Russoniello Maria di Russoniello, L. 630.
Barbieri Carmen di Malucelli, L. 630.
Sibellini Alessandra di Bianchi, L. 840.
Aliberti Maria di Pesce, L. 630.
Tassi Maria di Costantini, L. 840.
Pecciarini Attilia di Brogi, L. 630.
Borelli Mellina di Conti, L. 630.
Cassani Maddalena di Castori, L. 630.
Sergio Maria di Adamo, L. 630.
Dall'Olio Maria di Campanini, L. 630.
Lolli Elena di Campagnoli, L. 630.
Boz Alessandrina di D'Agostin, L. 630.
Monti Giovanna di Colombo, L. 840.
Fracassi Massimina di Ugolini, L. 840.
Di Caprio Maddalena di Mennecillo, L. 630.
Bevacqua Rosa di Misdea, L. 630.
Colella Loreta di Conti, L. 630.
Congia Filomena di Soddu, L. 630.
Balzarani Felicita di Cavese, L. 630.
De Caro Maria di De Caro, L. 630.
Cocco Maria di Colaiagno, L. 630.
De Momi Norma di Dotto, L. 840.
Rabini Luigia di Nicoli, L. 630.
Gnetti Adelaide di Ghelfi, L. 630.
Crivellari Paolina di Zaia, L. 630.
Surace Maria di Certoma, L. 630.
Zampino Nunziata di Cerone, L. 630.
Mangione Maria di Di Maggio, L. 840.
Ceriana Rosina di Tesio, L. 630.
Cavalli Bernardina di Costa, L. 630.
Papini Rosa di Bonaccorsi, L. 630.
Balabio Assunta di Caspani, L. 630.
Ghiselli Francesca di Baldelli, L. 630.
Di Pasquale Vincenza di Cocci, L. 630.
Venturini Anna di Della Ciana, L. 630.
Grimandi Clorinda di Grimandi, L. 840.
Della Latta Maria di Berni, L. 630.
Gambarini Teresa di Bellodi, L. 630.
Vanni Anna di Calamini, L. 630.
Peveri Alice di Casella, L. 630.
Pedrini Silvia di Dolcini, L. 630.
Raveggi Emma di Brondani, L. 630.
Fioretti Anna di Fiumelli, L. 840.
Persichetti Stella di Mencarelli, L. 630.
Paglioni Caterina di Mimmotti, L. 630.
Grandi Augusta di Livoni, L. 840.
Piccinin Maddalena di Verardo, L. 630.
Villardita Lucia di Castorina, L. 1120.
Pelosin Candida di Celeghin, L. 630.
Canetta Giovanna di Cerina, L. 630.
Fusco Ambrosina di Di Marco, L. 630.
Bonaquisto Emilia di Di Duca, L. 630.
Ceresoli Giuditta di Bonalunni, L. 630.
Fazzini Letizia di Bertini, L. 630.
Venturini Teresa di Deotto, L. 840.
Buonafini Susanna di Domenichini, L. 630.
Materasso Stella di Bruti, L. 630.
Muratori Rosa di Barocci, L. 630.
Rocchi Antonia di Bertuletti, L. 630.
Bertoli Maria di De Giuli, L. 1120.
D'Andrea Erminia di De Piero, L. 840.
Costa Angela di Damin, L. 630.
Longoni Teresa di Galli, L. 630.
Cristofoli Maria di Cozzi, L. 630.
Giuliacci Palmira di Mugnari, L. 840.
Durante Filomena di De Caro, L. 630.
Sillano Palmina di Cldano, L. 630.
Pizzarotti Ginevra di Dieci, L. 1120.
Montagnin Maria di Dall'Aglio, L. 840.
Piersigilli Maria di Cola, L. 630.
Fusaro Vita di Verbesca, L. 630.
Alberti Luigia di Dentoni, L. 630.
Bruno Candida di Cazzetta, L. 630.
Bozzo Amelia di Bergamo, L. 630
Lamborghini Ipermestra di Cardiani, L. 1120.
Tentella Gentilina di Cipettini, L. 630.
Leone Maria di Cupparo, L. 630.
Trevisan Regina di B rin, L. 630.
Maratta Giuseppa di De Marco, L. 630.
Scevola Angela di Demauro, L. 630.
Chiavelli Maria di Bucci, L. 630.
Umani Agata di Casini, L. 630.
Borgotti Giuseppe di Rollini, L. 630.
Gregori Roberti Adelaide di Olimpieri, L. 630.
Falco Lucia di Delfino, L. 630.
Corte Maria di Martini, L. 630.
Porta Maria di Accattini, L. 630.
Venditti Pasquala di Di Felice, L. 630.
Polo Maria di Lorenzin, L. 630.
De Rossi Elvira di Marini, L. 840.
Bicoirè Giovanna di Marzialetti, L. 630.
Montagna Apollonia di Brandini, L. 630.
Graziani Maria di Caravità, L. 630.
Del Puppo Teresa di De Riz, L. 630.
Borin Rosa di Collato, L. 630.
Simula Maria di Salis, L. 630.
Delorenzo Carmina di Caropresso, L. 630.
Deval Maria di Deval, L. 630.
Pozzi Leonida di Coffele, L. 630.
Novellino Maria di Casale, L. 630.
Alvaro Pasqualina di Larosa, L. 630.

(Continua).

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 15, dal 9 al 15 aprile 1917.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Carbonchio ematico	*Alessandria*	Asti	Costigliole d'Asti	bovina	1
	»	Casale Monferrato	Tonco	»	1
	»	Tortona	Sale	»	1
	Bergamo	Bergamo	Seriate	»	1
	»	»	Stezzano	»	1
	Brescia	Brescia	Bagnolo Mella	»	1
	Como	Como	Cantù	»	1
	»	»	Montorfano	»	1
	»	Varese	Castelseprio	»	1
	Foggia	Bovino	Ascoli Satriano	ovina	8
	»	San Severo	Apricena	bovina	1
	»	»	Id.	caprina	1
	Lucca	Lucca	Buggiano	bovina	1
	»	»	Ponte Buggianese	»	1
	»	»	Uzzano	»	1
	Milano	Milano	Vigentino	»	1
	Novara	Biella	Ceretto Castello	»	1
	»	Novara	Casalvolone	»	1
	Parma	Parma	Golese	»	1
	Piacenza	Fiorenzuola	Vernasca	»	1
	»	Piacenza	Calendasco	»	1
	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Gattatico	»	1
	Roma	Velletri	Terracina	»	1
	Sondrio	Sondrio	Morbegno	»	1
	Vicenza	Schio	Malo	»	1
	»	Thiene	Thiene	»	1
					33
Carbonchio sintomatico	*Aquila*	Aquila	Montereale	bovina	1
	Cuneo	Mondovì	Mondovì	»	1
	Firenze	Pistoia	Pistoia	»	1
	Genova	Savoia	Martina Olba	»	1
	Grosseto	Grosseto	Gavorrano	»	3

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Segue **Carbonchio sintomatico**	*Mantova*	Sermide	Poggio Rusco	bovina	1
	Modena	Mirandola	Concordia	»	1
	»	Modena	Vignola	»	2
	Reggio Emilia	Reggio Emilia	San Polo d'Enza	»	1
					12
Afta epizootica	*Alessandria*	Acqui	Castelnuovo Bormida	bovina	1
	»	Asti	Agliano	»	1
	»	»	Asti	»	1
	»	Casale Monferrato	Casorzo	»	1
	»	»	Montiglio	»	1
	»	Tortona	Castelnuovo	»	1
	Aquila	Aquila	Rocca di Mezzo	»	14
	Belluno	Belluno	Belluno	»	3
	»	Feltre	Feltre	»	3
	Bergamo	Bergamo	Almenno San Bartolomeo	»	1
	»	»	Cianezzo	»	1
	»	»	Dossena	»	1
	»	»	Endenna	»	1
	»	»	Grumello del Monte	»	1
	»	»	Ranica	»	3
	»	»	Serina	»	1
	»	»	Vallalta	»	1
	»	Clusone	Gandellino	»	1
	»	»	Gaudino	»	1
	»	Treviglio	Ciserano	»	2
	»	»	Comun Nuovo	»	2
	Bologna	Bologna	Anzola	»	1
	»	»	Argelato	»	6
	»	»	Baricella	»	3
	»	»	Bologna	»	8
	»	»	Castelfranco	»	10
	»	»	Castello d'Argile	»	1
	»	»	Castello di Serravalle	»	3
	»	»	Castel Maggiore	»	1
	»	»	Crespellano	»	5
	»	»	Crevalcore	»	4
	»	»	Galliera	»	3
	»	»	Granarolo	»	3
	»	»	Minerbio	»	5
	»	»	Molinella	»	11

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
	Bologna	Bolagna	Persiceto	bovina	3
	»	»	Sant'Agata Bolognese	»	6
	»	Imola	Castel San Pietro	»	7
	»	»	Medicina	»	2
	Brescia	Brescia	Brescia	»	2
	»	»	Collio	»	3
	»	»	Desenzano	»	3
	»	»	Montichiari	»	1
	»	»	Pozzolengo	»	1
	»	Chiari	Chiari	»	1
	»	»	Capriolo	»	1
	»	»	Castelcovati	»	1
	»	»	Palazzolo	»	1
	»	»	Pompiano	»	1
	»	Verolanuova	Bassano Bresciano	»	2
	»	»	Cadignano	»	
	»	»	Offlaga	»	2
	»	»	Quinzano d'Oglio	»	1
	»	»	Seniga	»	1
Segue	»	»	Verolavecchia	»	1
Afta epizootica	*Caserta*	Gaeta	Vallefredda	»	3
	»	Nola	Roccarainola	ovina	1
	Como	Como	Bregnano	bovina	1
	»	»	Imerigo	»	1
	»	Varese	Arcisato	»	1
	»	»	Induno Olona	»	1
	Cremona	Casalmaggiore	Gussola	»	5
	»	»	Castelponzone	»	1
	»	Crema	Dovera	»	1
	»	Cremona	Ca' de' Stefani	»	1
	»	»	Castelverde	»	1
	»	»	Due Miglia	»	1
	»	»	Pieve Delmona	»	1
	»	»	San Daniele Ripa Po	»	1
	»	»	Spinadesco	»	1
	Cuneo	Cuneo	Busca	»	1
	»	»	Cuneo	»	1
	»	»	Villar San Costanzo	»	1
	»	Mondovì	Battifollo	»	2
	»	»	Pianfei	»	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Cuneo*	Mondovì	Salmour	bovina	1
	»	Saluzzo	Savigliano	»	1
	Firenze	Firenze	Borgo San Lorenzo	»	1
	»	»	Montespertoli	»	1
	»	»	Pontassieve	»	1
	»	»	Vicchio	»	2
	»	Pistoia	Pistoia	»	2
	»	San Miniato	Santa Maria a Monte	»	1
	Foggia	San Severo	Torremaggiore	»	2
	Forlì	Cesena	Longiano	»	3
	»	Rimini	Montefiorito	»	1
	Genova	Chiavari	Chiavari	»	1
	»	Genova	San Pier d'Arena	»	1
	Lecce	Brindisi	Brindisi	»	1
	»	Taranto	Taranto	»	1
	Livorno	Livorno	Livorno	»	1
	Lucca	Lucca	Buggiano	»	1
	»	»	Capannori	»	1
	»	»	Lucca	»	1
	Mantova	Asola	Ceresara	»	1
	»	»	Piubega	»	1
	»	Bozzolo	Gazzuolo	»	1
	»	»	Marcaria	»	2
	»	Castiglione delle S.	Guidizzolo	»	2
	»	Gonzaga	Motteggiana	»	2
	»	»	San Benedetto Po	»	1
	»	»	Suzzara	»	2
	»	Mantova	Bigarello	»	1
	»	»	Castelbelforte	»	1
	»	»	Curtatone	»	1
	»	»	Marmirolo	»	4
	»	»	Porto Mantovano	»	1
	»	»	San Giorgio di Mantova	»	2
	»	Ostiglia	Ostiglia	»	1
	»	Sermide	Carbonara	»	1
	»	»	Felonica	»	2
	»	»	Poggio Rusco	»	6
	»	Viadana	Pomponesco	»	1
	»	»	Sabbioneta	»	1
	»	»	Viadana	»	4

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Mantova*	Volta Mantovana	Volta Mantovana	bovina	1
	Milano	Abbiategrasso	Abbiategrasso	»	3
	»	»	Cassinetta	»	1
	»	»	Cisliano	»	4
	»	»	Gaggiano	»	3
	»	»	Ozzero	»	1
	»	Lodi	Caselle L.	»	1
	»	»	Cornovecchio	»	1
	»	»	Ossago	»	2
	»	»	Salerno	»	1
	»	»	San Rocco	»	1
	»	Milano	Pioltello	»	1
	Modena	Mirandola	Medolla	»	1
	»	Modena	Modena	»	5
	»	»	Nonantola	»	3
	»	»	San Cesario	»	1
	»	»	Soliera	»	1
	»	»	Novi	»	1
	Napoli	Castellammare	Piano di Sorrento	»	3
	»	»	Sant'Agnello	»	2
	»	Napoli	Napoli	»	1
	Novara	Biella	Cossato	»	1
	»	»	Massazza	»	1
	»	Novara	Armeno	»	2
	Padova	Camposampiero	Camposampiero	»	1
	»	»	Santa Giustina	»	2
	»	Cittadella	San Giorgio	»	3
	»	»	San Martino	»	1
	»	Monselice	Monselice	»	1
	»	Montagnana	Megliadino San Fidenzio	»	2
	»	»	Montagnana	»	1
	»	Padova	Albignasego	»	1
	»	»	Campodoro	»	2
	»	»	Padova	»	3
	»	»	Saccolongo	»	2
	»	»	Veggiano	»	3
	»	»	Villafranca Padovana	»	1
	Palermo	Palermo	Palermo	»	1
	»	»	id.	suina	1
	Parma	Parma	Montechiarugolo	bovina	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Segue Afta epizootica	*Parma*	Parma	Parma	bovina	1
	»	»	San Lazzaro	»	1
	»	»	San Pancrazio	»	1
	Pavia	Mortara	Cergnago	»	1
	»	»	Gambolò	»	1
	»	»	Mortara	»	1
	»	»	Torre Beretti	»	1
	»	»	Vigevano	»	1
	»	Pavia	Marcignago	»	1
	»	»	Monticelli Pavese	»	1
	»	»	Pavia	»	1
	»	»	Sannazzaro de' Burgondi	»	2
	»	»	Sommo	»	1
	»	»	Torre d'Isola	»	2
	»	Voghera	Bressana	»	1
	»	»	Casatisma	»	1
	»	»	Casteggio	»	1
	»	»	Cervesina	»	1
	»	»	Montebello	»	1
	»	»	Rivanazzano	»	1
	»	»	Roccafusella	»	2
	»	»	Torrazza Coste	»	1
	Piacenza	Fiorenzuola	Alseno	»	1
	»	»	Carpaneto	»	1
	»	»	Cortemaggiore	»	1
	»	»	Fiorenzuola	»	1
	»	Piacenza	Castelvetro	»	1
	»	»	Gossolengo	»	1
	»	»	Monticelli d'Ongina	»	1
	»	»	Podenzano	»	1
	»	»	Rivergaro	»	1
	»	»	San Giorgio Piacentino	»	1
	Pisa	Volterra	Campiglia Marittima	»	2
	Reggio Emilia	Guastalla	Fabbrico	»	1
	»	»	Gualtieri	»	1
	»	»	Luzzara	»	1
	»	»	Novellara	»	2
	»	»	Poviglio	»	2
	»	»	Rolo	»	1
	»	Reggio Emilia	Cadelbosco di Sopra	»	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Gattatico	**bovina**	1
	»	»	Quattro Castella	»	2
	»	»	Reggio Emilia	»	3
	Roma	Roma	Anguillara Sabazia	»	1
	»	»	Roma.	»	5
	»	Viterbo	Sutri	»	1
	Rovigo	Adria	Adria	»	1
	»	Rovigo	Boara Polesine	»	1
	»	»	Bagnolo di Po	»	1
	»	»	Borsea	»	1
	»	»	Canaro	»	1
	»	»	Ceregnano	»	1
	»	»	Costa di Rovigo	»	1
	»	»	Crocetta	»	1
	»	»	Crespino	»	1
	»	»	Gavello.	»	
	»	»	Giacciano	»	1
	»	»	Lusia	»	1
	»	»	Pontecchio	»	1
Segue	»	»	Stienta	»	1
f. epizootica	*Sondrio*	Sondrio	Mantello	»	2
	»	»	Mello	»	1
	»	»	Tirano	»	1
	»	»	Traona	»	1
	»	»	Valle di Sotto	»	1
	Torino	Aosta	Gressan	»	1
	»	Ivrea	Mercenasco	»	1
	»	Torino	Torino	»	3
	»	»	Viù	»	7
	Treviso	Asolo	San Zenone degli Ezzelini	»	1
	»	Castelfranco Veneto	Castelfranco Veneto	»	2
	»	»	Resana	»	5
	»	»	Vedelago	»	3
	»	Oderzo	Motta di Livenza	»	2
	»	Treviso	Roncade	»	1
	Venezia	Chioggia	Chioggia	»	1
	»	Venezia	Burano	»	1
	»	»	Camponagara	»	2
	»	»	Cinto Cabmaggiore	»	1
	»	»	Concordia Sagittaria	»	2

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Venezia*	Venezia	Favaro Veneto	bovina	1
	»	»	Fossalta di Piave	»	1
	»	»	Gruaro	»	1
	»	»	Mantellago	»	1
	»	»	Mestre	»	3
	»	»	Mira	»	2
	»	»	Mirano	»	1
	»	»	Musile	»	25
	»	»	Noale	»	1
	»	»	Portogruaro	»	1
	»	»	Pramaggiore	»	1
	»	»	Salzano	»	1
	»	»	Scorzè	»	5
	»	»	San Donà di Piave	»	2
	»	»	Santa Maria di Sala	»	5
	»	»	San Michele del Quarto	»	5
	Verona	Bardolino	Castelnuovo	»	2
	»	»	Peschiera sul L. G.	»	1
	»	Legnago	Castagnaro	»	1
	»	Tregnano	Velo Veronese	»	1
	Vicenza	Bassano	Bassano	»	1
	»	»	Romano	»	1
	»	»	Rossano Veneto	»	2
	»	Lonigo	Noventa	»	1
	»	Valdagno	Castelgomberto	»	1
	»	Vicenza	Camisano	»	4
	»	»	Montegalda	»	1
	»	»	Vicenza	»	4
					494
Tubercolosi bovina	*Caserta*	Nola	Palma Campania	bovina	1
					1
Aborto epizootico	*Palermo*	Palermo	Palermo	bovina	1
					1
Malattie infettive dei suini	*Ascoli Piceno*	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	suina	1
	»	»	Offida	—	2
	»	Fermo	Massignano	—	1
	»	»	Montefiore dell'Aso	—	1
	»	»	Monterubbiano	—	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Ascoli Piceno*	Fermo	Petritoli	suina	10
	Avellino	Sant'Angelo dei L.	Cassano	»	2
	»	»	Montella	»	1
	Cagliari	Oristano	Norbello	»	2
	Cremona	Crema	Casaletto Ceredano	»	2
	»	Cremona	Carpaneta Dosimo	»	1
	»	»	Castelleone	»	1
	»	»	Cremona	»	1
	»	»	Due Miglia	»	1
	Forlì	Cesena	Cesena	»	3
	»	Forlì	Forlì	»	1
	Grosseto	Grosseto	Castiglione della Pescaia	»	3
	»	»	Gavorrano	»	3
	»	»	Grosseto	»	1
	Livorno	Livorno	Livorno	»	1
	Mantova	Ostiglia	Sustinente	»	1
	»	Gonzaga	Pegognaga	»	1
	»	»	Suzzara	»	1
	»	Mantova	Borgoforte	»	1
	Milano	Abbiategrasso	Abbiategrasso	»	1
	Piacenza	Piacenza	Monticelli d'Ongina	»	1
	Potenza	Matera	Accettura	»	1
	»	»	Grottole	»	1
	»	Melfi	Melfi	»	1
	»	»	Rionero in Vulture	»	1
	Ravenna	Ravenna	Ravenna	»	3
	Reggio Emilia	Guastalla	Reggiolo	»	1
	Roma	Frosinone	Boville Ernica	»	1
	»	»	Ripi	»	1
	»	Roma	Cerreto Laziale	»	1
	»	Viterbo	Bagnorea	»	1
	»	»	Bomarzo	»	1
	»	»	Castel Cellesi	»	1
	»	»	Fabbrica di Roma	»	1
	»	»	Montefiascone	»	1
	»	»	Viterbo	»	1
	Venezia	Venezia	Mestre	»	1
					63

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Farcino criptococcico	*Avellino*	S. Angelo dei Lom.	Calitri	equina	1
	Bari	Bari	Bitritto	»	1
	»	Barletta	Barletta	»	2
	Caltanissetta	Caltanissetta	Caltanissetta	»	1
	Foggia	Bovino	Deliceto	»	1
	»	San Severo	Apricena	»	1
	»	»	Torremaggiore	»	1
	Grosseto	Grosseto	Grosseto	»	1
	Napoli	Castellammare	Massalubrense	»	1
	»	»	Poggiomarino	»	1
	»	Napoli	Napoli	»	1
	Palermo	Palermo	Palermo	»	1
	»	Termini Imerese	Lercara Friddi	»	1
	Pisa	Pisa	Pisa	»	1
	Roma	Roma	Roma	»	1
	»	Velletri	Terracina	»	1
	Salerno	Salerno	Mercato San Severino	»	1
	»	»	San Valentino Torio	»	1
	Vicenza	Bassano	Bassano	»	1
					20
Diarrea dei vitelli	—	—	—	—	—
Rabbia	*Bari* (a)	Barletta	Barletta	canina	5
	Brescia	Brescia	Desenzano	»	
	»	Verolanuova	Leno	»	1
	Girgenti	Girgenti	Cattolica Eraclea	»	1
	»	»	Naro	»	1
	Palermo	Palermo	Baucina	suina	1
	»	»	Ciminna	equina	1
	»	»	Palermo	canina	1
	Ravenna (a)	Ravenna	Alfonsine	»	1
	Teramo	Teramo	Giulianova	equina	1
	»	»	Teramo	»	1
	Torino	Torino	Torino	canina	2
	Trapani	Trapani	Marsala	bovina	1
	»	»	Id.	canina	4
	»	»	Id.	caprina	4
	»	»	Id.	equina	1
					27

(a) Sospetta.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o paccoli infetti
Rogna	*Aquila*	Aquila	Acciano	ovina	20
	»	»	Bagno	»	3
	»	»	Rocca di Mezzo	»	7
	»	»	San Demetrio	»	1
	»	Avezzano	Lecce ne' Marsi	»	3
	»	Cittaducale	Borgocollefegato	»	47
	Bari	Altamura	Gioia del Colle	»	5
	»	Bari	Bari	»	1
	Caserta	Piedimonte d'Alife	Letino	»	3
	Foggia	Bovino	Ascoli Satriano	equina	3
	»	»	Id.	ovina	2
	»	»	Castelluccio de' Sauri	»	2
	»	»	Troia	»	3
	»	Foggia	Biccari	»	3
	»	»	Cerignola	»	1
	»	»	Foggia	equina	1
	»	»	Lucera	»	4
	»	»	Manfredonia	ovina	2
	»	»	Montesantangelo	»	2
	»	»	Ortanova	equina	3
	»	»	Vieste	ovina	2
	»	San Severo	Rignano Garganico	»	1
	»	»	San Giovanni Rotondo	»	20
	»	»	Serracapriola	»	1
	»	»	Torremaggiore	»	2
	Grosseto	Grosseto	Scansano	»	2
	Lecce	Gallipoli	Gagliano del Capo	equina	1
	»	Lecce	Lecce	»	1
	Potenza	Melfi	Atella	ovina	1
	Roma	Civitavecchia	Corneto Tarquinia	»	1
	»	»	Tolfa	»	1
	»	Roma	Roma	equina	3
	»	»	Id.	ovina	1
	»	Velletri	Sermoneta	»	1
	»	»	Sezze	»	1
	»	»	Terracina	»	1
	»	Viterbo	Barbarano	»	1
	»	»	Tuscania	»	1
	Vicenza	Bassano	Bassano	equina	1
					159

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Morva	*Alessandria*	Asti	Asti	equina	1
	»	Casale Monferrato	Tonco	»	1
	Genova	Genova	Genova	»	1
	Mantova	Ostiglia	Serravalle Po	»	1
	Milano	Milano	Milano	»	1
	Pisa	Pisa	Pisa	»	1
	Trapani	Trapani	Marsala	»	1
	Venezia (*a*)	Venezia	Favaro Veneto	»	1
					8
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	*Aquila*	Cittaducale	Petrella Salto	ovina	2
	Avellino	Ariano di Puglia	Montecalvo Irpino	»	2
	Girgenti	Bivona	Cammarata	caprina	1
	Roma	Roma	Monterotondo	ovina	1
	»	»	Roma	»	2
					8

a) Sospetta.

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	14	25	33
Carbonchio sintomatico	8	9	12
Afta epizootica	37	262	494
Morva	7	8	8
Farcino criptococcico	11	19	20
Vaiuolo ovino	—	—	—
Rabbia	8	13	27
Rògna	9	37	159
Malattie infettive dei suini	15	42	63
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	4	5	8
Colera dei polli	—	—	—
Peste aviaria	—	—	—
Tubercolosi bovina	1	1	1
Barbone dei bufali	—	—	—
Influenza del cavallo	—	—	—
Diarrea dei vitelli	—	—	—
Aborto epizootico	1	1	1

AMMINISTRAZIONE
della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza

Direzione generale degli Istituti di previdenza

ELENCO delle pensioni e delle indennità conferite ai sanitari, loro vedove ed orfani dal Consiglio di amministrazione, ed ammesse a registrazione dall'Ufficio di riscontro della Corte dei conti durante il 4° trimestre 1916 a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

Adunanza del 19 dicembre 1916:

Ricci Biagio e Vittorio, orfani minorenni del dott. Ricci Nicola, pensione, L. 514.

Adunanza del 28 luglio 1916:

Severini Filomena fu Antonio, vedova del dott. Polidori Giuseppe, indennità, L. 2804,73.

Adunanza del 23 ottobre 1916:

Fruscella Giovanni fu Nicola, pensione, L. 2979.
Gandolfo Giovanni fu Francesco, id., L. 1958.
Di Franco Liborio fu Giovanni, id., L. 1652.
Scorpati Domenico fu Anacleto, id., L. 1757.
Gallia Giulio fu Carlo, id., L. 2979.
Lamberti Stefano fu Giovanni, id., L. 1165.
Vindigni Orazia, vedova del dott. Cannata Samuele, id., L. 1392.
Rocchetti Irene, orfana minorenne del dott. Rocchetti Francesco, pensione, L. 979,53.
Dal Sellare Elisa fu Sante, vedova del dott. Regnoli Enrico, pensione, L. 510,50.
Sciocchetti Adele fu Francesco, vedova del dott. Romano Cesare, pensione, L. 900.
Casagrande Elisa fu Valentino, vedova del dott. Bonantoni Ettore, indennità, L. 1458,59.
Giannoni Giulia fu Francesco, vedova del dott. Musettini Giuseppe, indennità, L. 1201,60.
Lombardi Marta fu Michele, vedova del dott. Lopreiato Giuseppe, indennità, L. 1997,24.

Adunanza del 23 novembre 1916:

Brizzi Guido fu Brizio, pensione, L. 3014,97.
Carullo Pasquale fu Raffaele, id., L. 1372.
Perulli Sante fu Vincenzo, id., L. 2139.
De Feo Anna fu Alceste, ved. del dott. Corrente Federico, pensione L. 1418.
Bergomi Angela fu Francesco, vedova del dott. Federici Zaccaria, pensione, L. 1613,06.
Bordone Maddalena di Antonio, vedova del dott. Abrigo Filippo, pensione, L. 604.
Figus Efisio di Giuseppe, indennità, L. 1910,10.
Feoli Maria fu Pietro, vedova del dott. Campagnoli Domenico, indennità, L. 2055,48.

Adunanza del 21 dicembre 1916:

Tonazzi Roberto fu Sante, pensione, L. 3000.
Giorgieri Ferdinando fu Michelangelo, id., L. 2058,42.
Arduini Luigi fu Giovanni, L. 3731.
Serri Antonio di Bernardo, id., L. 1204.
Schettini Pietro fu Francesco, id., L. 1298.
Personeni Teresa fu Antonio, vedova dott. Ferri Luigi ed orfani, pensione, L. 1233.
Degli Atti Caterina fu Enrico, vedova dott. Degli Atti Ortensio, pensione, L. 1022,50.
Mochino Luigia fu Luigi, vedova dott. Armellino Michele, pensione, L 911.
Daneo Maria di Carlo, vedova dott. Pampararo Carlo, pensione, L. 900.
Zara Maria fu Giuseppe, vedova dott. Morandi Guglielmo, pensione, L. 900.
Cianchetta Filippina di Beniamino, vedova dott. De Marinis Federico, indennità, L. 3028,55.

MINISTERO DEL TESORO - Direzione Generale del Tesoro

Conto riassuntivo del tesoro al 31 marzo 1917.

	AL 30 giugno 1916	AL 31 marzo 1917	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro)
Fondo di cassa (V. conto di cassa)	327,733,595 45	390,795,746 45	+ 57,062,151 —
Crediti di Tesoreria (V. situazione dei crediti)	1,891,722,126 21	(1) 1,551,852,319 85	— 339,869,806 36
Insieme	2,219,455,721 66	1,942,648,066 30	— 276,807,655 36
Debiti di Tesoreria (V. situazione dei debiti)	4,934,758,932 76	7,833,693,128 69	— 2,898,934,195 93
Situazione del Tesoro	— 2,715,303,211 10	— 5,891,045,062 39	— 3,175,741,851 29

(1) In questa somma è compreso l'ammontare della valuta d'oro depositata nella Cassa depositi e prestiti in L. 167,597,490.

DARE

CONTO DI CASSA

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1915-916	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca	56,359,671 95	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	271,373,923 50	
			327,733,595 45

INCASSI

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
in conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie e straordinarie	296,289,311 24	2,403,299,384 37	2,699,588,695 61	
	» II. - Costruzioni di ferrovie . . .	13,000 —	171,980 79	184,980 79	
	» III. - Movimento di capitali	1,283,252,289 85	5,633,651,8[illegible]1 23	6,916,904,111 08	
	» IV. - Partite di giro	2,701,201 54	64,637,860 69	67,339,062 23	
		1,582,255,802 63	8,101,761,047 08	9,684,016,849 71	9,684,016,849 71
In conto debiti di tesoreria	Buoni ordinari del Tesoro	9[illegible],729,947 10	3,663,983,670 09	3,759,713,617 19	
	Buoni del Tesoro per forniture militari . . .	70,719,035 —	331,873,450 —	402,592,485 —	
	Vaglia del Tesoro	2,998,756,311 39	10,656,699,894 63	13,655,456,206 02	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie . . .	—	400,000,000 —	400,000,000 —	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	—	—	—	
	Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero	—	328,337,375 03	328,337,375 03	
	Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	1,285,784 76	9,688,355 86	10,974,140 62	
	Cassa depositi e prestiti id. id.	19,500,000 —	376,500,000 —	396,000,000 —	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	5,500,000 —	8,723,000 —	14,223,000 —	
	Altre amministrazioni in conto corr. fruttifero				
	Altre amministr. in conto corrente infruttifero	17,577 56	3,417,433 67	3,435,011 23	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importazione, effetti ceduti e D. P. all'estero . .	210,357,770 04 247,813,993 86	2,166,863,048 67 1,840,142,413 88	2,377,22[illegible],818 71 2,087,956,407 74	
	Biglietti di Stato	31,000,000 —	246,500,000 —	277,500,000 —	
	Somministraz. di biglietti bancari da istituti di emissione (RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 23 novembre 1914, n. 1286 .	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emissione di buon. quinquennali reintegro di anticipazioni di Cassa (legge 16 luglio 1914, n. 683	—	—	—	
	Cassieri militari	497,192,672 80	3,463,716,462 06	3,960,909,134 86	
		4,177,873,692 51	23,496,448,317 43	27,674,318,196 40	27,674,318,196 40
in conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	39,455 70	284,471,847 29	284,511,302 99	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	5,098,301 05	7,256,278 42	12,354,579 47	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	90,072,388 70	312,505.417 93	402,577,806 63	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	38,356,698 46	60,265,524 67	98,62[illegible],223 13	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	269,439,382 32	2,862,288,690 81	3,131,728,073 13	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8, all. *B* alla L. 17 genn. 1897, n. 9	131,930 —	1,677,665 —	1,809,595 —	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028 e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
		403,138,156 23	3,528,465,424 12	3,931,603,580 35	3,931,603,580 35
				Totale . . .	41,617,672,2[illegible]1 91

1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture.

AL 31 MARZO 1917. AVERE

(b) Fondo di cassa al 31 marzo 1917	Valuta metallica e cartacea disponibile e valori presso la Zecca			48 715,925 19	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio			342 079,821 26	
					390,795,746 45

PAGAMENTI

		MESE	PRECEDENTI (1)	TOTALE	
In conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive ordinarie e straordinarie	1,328,001,291 78	11,319,215,017 01	12,647,216,308 79	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	—	—	—	
	» III. - Movimento di capitali	216,910 61	160,528,724 39	160,745,635 03	
	» IV. - Partite di giro	1,520,649 96	50,175,393 41	51,696,043 37	
		1,329,738,852 38	11,529,919,134 81	12,859,657,987 19	12,859,657,987 19
Decreti Ministeriali	Decreti di scarico	—	100,713 81	100,713 81	
	di prelevamento fondi	—	—		
		—	100,713 81	100,713 81	100,713 81
In conto debiti di Tesoreria	Buoni ordinari del Tesoro	569,555,000 10	1,465,811,577 55	2,035,366,577 65	
	Buoni del Tesoro per forniture militari	4,556,000 —	13,453,500 —	18,009,500 —	
	Vaglia del Tesoro	3,092,637,915 26	10,618,126,067 28	13,710,763,982 54	
	Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	—	—	—	
	Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero	92,118 91	322,882,495 91	322,974,614 82	
	Amministrazione del Fondo culto in conto corrense infruttifero	—	7,256,278 42	7,256,278 42	
	Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	—	312,505,417 93	312,505,417 93	
	Ferrovie di Stato — Fondo di riserva	—	4,783,000 —	4,783,000 —	
	Altre Amministrazioni in conto corr. fruttifero	5,280,000 —	38,941 93	5,318,941 93	
	Altre Amministrazioni in conto corr. infruttifero	197,082,125 73	2,126,333,545 19	2,323,415,670 92	
	Incassi da regolare in conto dazi di importazione, effetti ceduti e debito pubblico all'estero	277,726,811 51	1,814,812,930 90	2,092,539,742 41	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Somministr. di biglietti bancari come contro (a)	—	—	—	
	Operazione fatta col Banco di Napoli come contro	131,939 —	1,677,665 —	1,809,595 —	
	Cassieri militari	509,085,539 67	3,431,551,139 18	3,940,640,678 85	
		4,656,147,441 18	20,119,236,559 29	24,775,384,000 47	24,775,384,000 47
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	11,334,497 11	512,325,420 65	523,659,917 76	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	963,150 93	11,391,428 54	12,354,579 47	
	Cassa dep. e prest. per pagamenti da rimborsare	26,897,095 85	375,680,710 78	402,577,806 63	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	4,635,965 70	93,986,257 43	98,622,223 13	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	388,303,781 64	2,166,215,465 36	2,554,519,247 —	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
		432,134,491 23	3,159,599,282 76	3,591,733,773 99	3,591,733,773 99
				Totale....	41,617,672,221 91

(a) Per la citazione dei decreti vedere la pagina dei debiti. — (b) Sono escluse dal fondo di Cassa L. 167.597.490 depositate nella Cassa Depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato.

SITUAZIONE DEI DEBITI E

Debiti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1916	Al 31 marzo 1917
Buoni ordinari del Tesoro	735,793,500 —	2,460,140,539 54
Buoni del Tesoro per forniture militari	49,480,500 —	434,063,485 —
Vaglia del Tesoro	759,240,989 38	703,933,212 86
Banche — Conto anticipazioni statutarie	885,000,000 —	1,285,000,000 —
Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	—	—
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	315,065,428 08	320,428,188 29
Id. del Fondo culto id. id.	1,322,277 07	5,040,139 27
Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	176,202,972 82	259,697,554 89
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	7,700,000 —	17,140 000 —
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	6,528,550 89	4,644,620 19
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	247,636,758 71	301,441,906 50
Incassi da regolare	45,263,596 36	40,680,261 69
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	10,661,535 —	8,851,940 —
Biglietti di Stato	724,300,000 —	1,001,800,000 —
Somministrazioni di biglietti bancari da Istituti di emissione - RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 23 novembre 1914, n. 1286 e n. 1287 e 23 marzo 1915, n. 708	750,000,000 —	750,000,000 —
Cassieri militari	116,562,824 45	136,831,280 46
Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali e destinate a reintegro di anticipazioni della Cassa del Tesoro	104,000,000 —	104,000,000 —
Totale	4,934,758,932 76	7,833,693,128 69

CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1916	Al 31 marzo 1917
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	158 745 550 —	158,745,550 —
Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	24,914,471 32	264,063,086 09
Id. del Fondo pel culto id. id.	17,034,820 12	22,133,121 17
Cassa depositi e prestiti	166,151,238 21	256,223,626 91
Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914 n. 1028 e 23 novembre 1914 n. 1286	308,533,681 87	308,533,681 87
Amministrazioni varie	57,421,162 45	95,777,860 91
Ministero della guerra:		
Antico conto corrente da sistemarsi entro il 30 giugno 1917, a termini dell'art. 43 della legge 17 luglio 1910, n. 511	42,932,608 14	42,932,608 14
Fondo di scorta permanente pei corpi del R. esercito (legge 17 luglio 1910, n. 511, art. 12)	10,000,000 —	10,000,000 —
Anticipazioni per le spese dipendenti dall'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica (legge id. c. s. art. 16)	437,117,050 49	—
Anticipazioni in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri (legge 30 giugno 1909, n. 404)	—	—
Anticipazioni per la Libia (Legge 16 aprile 1914, n. 275 art. 1)	109,612,061 61	—
Ministero della marina:		
Fondo di scorta permanente delle RR. navi armate (legge 20 giugno 1909 n. 366, art. 1)	12,500,000 —	12,500,000 —
Anticipazioni per le spese dipendenti dell'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica (legge 17 luglio 1910, n. 511)	51,000,000 —	—
Anticipazioni in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri (legge 2 luglio 1911, n. 630, art. 1)	—	—
Anticipazioni per la Libia (Legge 16 aprile 1914, n. 275 art. 1)	36,990,019 77	—
Ministero dei lavori pubblici:		
Prelevamenti in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri per far fronte alle spese dipendenti da frane, alluvioni, ecc., e per sollecitare il compimento dell'Acquedotto pugliese (leggi 12 luglio 1912, n. 772, e 21 luglio 1911, n. 835)	54,395,000 —	52,965,000 —
Ministero delle colonie:		
In conto corrente infruttifero per spese di servizi civili nella Tripolitania e nella Cirenaica (legge 6 dicembre 1912, n. 1312 e 17 luglio 1910, n. 511)	400,000 —	1,050,000 —
Colonia eritrea in conto corrente infruttifero (legge 5 aprile 19 n. 08,138)	600,000 —	—
Colonia della Somalia italiana (id. id. c. s.)	600,000	—
Ministero degli esteri (Legge 16 aprile 1914, n. 275 art. 1)	625,478 15	—
Indennità cinese (legge 18 giugno 1911, n. 543)	14,096.474 68	13.604 830 90
Pagamento all'estero per conto di diversi Ministeri	318,362.587 42	156,121 266 61
Diversi	19,028,383 98	108,349,747 25
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti per l'operazione col Banco di Napoli	10 681.535 —	8,851.940 —
Società concessionaria ferrovie (R. decreto 23 novembre 1914, n. 1287)	40 000,000 —	40.000,000 —
Totale	1,891,722,126 21	1,551,852,319 85

Oltre il fondo di cassa, esistono presso le tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di tesoreria:

A) il fondo di spettanza delle ferrovie di Stato, che al 31 marzo 1917 ascendeva a L. 41.382.620,68.

B) quello delle altre contabilità speciali, che alla stessa data, era di L. 84.090.130,85.

Incassi di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di marzo 1917 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1916-917, comparati con quelli dei periodi dell'esercizio precedente.

Entrata ordinaria.	Mese di marzo 1917	Mese di marzo 1916	DIFFERENZA nel 1917	Da luglio 1916 a tutto marzo 1917	Da luglio 1915 a tutto marzo 1916	DIFFERENZA nel 1917
Categoria I. - *Entrate effettive*						
Redditi patrimoniali dello Stato . . .	1,777,705 81	2,074,805 98	— 297,100 17	22,218,289 22	12,772,358 99	+ 9,445,930 23
Contributi – Imposte dirette – Fondi rustici e fabbricati . .	284,438 98	261,552 02	+ 22,886 96	149,850,524 19	144,278,146 21	+ [2]) 5,572,377 98
Redditi di R. M. e varî . . .	3,821,366 73	16,025,129 05	— 12,203,762 32	252,893,049 47	289,790,611 39	— 36,897,561 92
Contributo centesimo guerra.	5,950,300 44	11,321,312 56	— 5,371,012 12	84,317,337 48	17,854,905 08	+ [2]) 66,462,432 40
Extraprofitti di guerra . . .	159, 66 23	—	+ 159,266 23	31,500,076 38	—	+ 31,500,076 38
Esenzione servizio militare .	814,046 98	—	+ 814,046 98	14,476,511 27	—	+ 14,476,511 27
Tasse sugli affari – Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze . .	36,629,915 —	28,497,436 54	+ 8,132,478 46	326,021,949 72	244,770,768 61	+ [2]) 82,251,181 11
Prodotto del movimento a G. e P. V.	36,793,341 45	294,388 28	+ 36,498,953 17	65,916,449 84	21,138,762 88	+ [2]) 44,777,686 98
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	—	—	—	312,695 87	460,999 82	— 148,303 95
Tasse di consumo – Tassa sulla fabbric. degli spiriti. dello zucchero, birra, ecc. .	25,818,487 39	28,879,457 04	— 3,060,969 65	241,912,026 84	209,670,690 86	+ [2]) 32,271,335 98
Dogane e diritti marittimi e tasse di esportazione. .	28,179,809 62	20,605,514 39	+ 7,574,295 23	219,209,771 27	171,417,399 73	+ [2]) 47,792,371 54
Dazio sull'importaz. del grano	756 39	11,629 35	— 10,872 96	66,005 78	59,702 17	+ 6,303 61
Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli e Roma	6,667,798 01	2,666,233 95	+ 4,001,564 06	46,185,343 06	24,867,377 17	+ [2]) 21,317,965 89
Privative – Tabacchi	48,753, 97 02	41,697,617 27	+ 7,055,579 75	434,484,778 65	356,469,110 55	+ [2]) 78,015,668 10
Sali.	9,6 2,631 07	9,004,050 29	+ 618 580 78	93,6 6,972 89	81,644,317 —	+ [2]) 12,042.655 89
Fiammiferi	2,550,284 12	—	+ 2,550,284 12	3,961,637 95	—	+ 3,961,637 95
Prodotto di vendita del chinino e proventi access. . .	314,430 95	185,054 20	+ 129,376 75	4,055,464 40	2,901,609 44	+ [2]) 1,153,854 96
Lotto	7,329,031 59	6,028,392 48	+ 1,300,639 11	71,751,060 70	66,206,810 51	+ [2]) 5,547,250 19
Proventi dei servizi pubblici – Poste	17,533,164 15	13,797,621 51	+ 3,735,542 64	152,075,851 18	115,735,546 03	+ [2]) 36,340,305 15
Telegrafi	2,763,830 82	2,719,373 82	+ 44,457 —	24,761,025 —	24,936,120 69	— 175,095 69
Telefoni	47 ,340 20	404,809 58	+ 74,530 62	13,276,811 92	12,070,472 23	+ 1,206,339 69
Servizi diversi.	5,892,288 11	3,453,329 24	+ 2,438,958 87	29,005,826 84	24,124,950 76	+ 4,880,876 08
Rimborsi e concorsi nelle spese . . .	24,693,994 17	757,783 24	+ 23,936,210 93	62,978,784 44	71,490,646 77	— 8,511,862 33
Entrate diverse	14,777,735 76	14,279,948 78	+ 497,786 98	156,803,392 77	97,545,972 56	+ 59,257,420 21
Totale *Entrata ordinaria*. . .	281,637,160 99	202,965,439 57	+ 78,671,721 42	2,501,754,637 15	1,990,207,279 45	+ 511,547,357 70
Entrata straordinaria.						
Categoria I. - *Entrate effettive:*						
Rimborsi e concorsi nelle spese. . . .	557,820 63	331,820 24	+ 226,000 39	2,299,858 02	2,888,550 02	— 588,692 —
Entrate diverse	14,033,118 09	11,732,841 09	+ 2,300,277 —	174,294,357 21	101,775,129 22	+ 72,519,227 99
Capitoli aggiunti per resti attivi . .	61,211 53	89,252 70	— 28,041 17	21,239,843 23	1,988,455 91	+ 19,251,387 32
Categoria II. — *Costruzione di strade ferrate*	13,000 —	9,800 —	+ 3,200 —	184,980 79	23,217,657 92	— 23,032,677 13
Categoria III. - *Movimento di capitali:*						
Vendita di beni ed affranc. di canoni	119,316 84	167,567 73	— 48,250 89	2,254,383 22	2,248,938 06	+ 5,445 16
Accensione di debiti	[1])1270 652,483 54	295,777,321 82	+ 974,875,161 72	5,174,569,853 52	3261,148,561 98	+ 1,913,421,291 54
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	11,327,799 35	42,611 32	+ 11,285,188 03	23,898,157 35	21,221,135 43	+ 2,677,021 92
Rimborso della concessione italiana di Tiens-Tsin	—	83 28	— 83 28	113,728 21	235.922 78	— 122,194 57
Anticipazioni al Tesoro acceler. lavori	—	45,000 —	— 45.000 —	575,000 —	620,000 —	— 45,000 —
Partite che si compensano nella spesa.	989,125 61	272,987 08	+ 716,138 53	8,912,452 79	6,571,959 64	+ 2,370,493 15
Prelevamenti per anticipazioni varie .	—	10 75	— 10 75	32 30	4,000,492 84	— 4,000.460 54
Prelevamenti da fondi speciali. . . .	20,000 —	—	+ 20,000 —	4 830.760 —	522,826 36	+ 4,307,934 64
Ricuperi diversi	121,562 01	144,255 75	— 22,693 75	3,792,143 29	3.490,279 76	+ 301,863 53
Capitoli aggiunti per resti attivi . . .	22,002 50	—	+ 22,002 50	1,697,927,600 40	12,880,8 0 16	+ [3])1,685,046,740 24
Totale *Entrata straordinaria* .	1,297,917,440 10	308,613,551 77	+ 989,303,888 33	7,114,923,150 33	3,442,810,770 08	+ 3,672,112,380 25
Categoria IV. - *Partite di giro* . . .	2,701.201 54	2,656,672 74	+ 44,528 80	67,539.062 23	61,466,311 33	+ 5,872,750 90
Totale generale. . . .	1,582,255,802 63	514,235,664 08	+ 1068020138 55	9,684,016,848 71	5,494,484,360 86	+ 4,189,532,488 85

(1) Di cui L. 195,606,076.41 per buoni speciali collocati all'estero e L. 36,151.82 per buoni poliennali.

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di marzo 1917 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1916-917, comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente

	Mese di marzo 1917	Mese di marzo 1916	DIFFERENZA nel 1917	Da luglio 1916 a tutto marzo 1917	Da luglio 1915 a tutto marzo 1916	DIFFERENZA nel 1917
Ministero del tesoro	14,938,802 04	38,665,007 52	— 23,726,205 48	2,245,304,945 06	669,652,792 46	(3) + 1575652152 60
Id. delle finanze	29,094,877 13	25,422,995 79	+ 3,671,881 34	267,460,021 67	232,841,222 33	+ 34,618,799 34
Id. di grazia e giustizia	4,761,578 95	5,194,043 52	— 432,464 57	38,281,211 45	42,981,527 41	— 4,700,315 96
Id. degli affari esteri	16,547,078 30	4,279,256 16	+ 12,267,822 14	64,831,658 05	22,758,122 79	+ 42,073,535 26
Id. dell'istruzione pubblica	12,045,374 49	18,008,515 63	— 5,963,141 14	185,206,035 86	172,947,543 69	+ 12,258,492 17
Id. dell'interno	12,605,557 58	11,413,666 23	+ 1,191,891 35	102,319,070 35	119,100,500 97	— 16,781,430 62
Id. dei lavori pubblici	18,175,969 35	22,336,236 43	— 4,160,267 08	144,035,495 97	181,647,526 94	— 37,612,030 97
Id. delle poste e dei telegrafi	15,586,879 48	16,946,601 11	— 1,359,721 63	113,485,294 46	113,743,366 20	— 258,071 74
Id. della guerra	1,100,672,228 78	653,653,033 71	+ 447,019,195 07	8,961,818,911 44	4,983,487,956 04	+ 3978330955 40
Id. della marina	100,066,667 60	62,619,535 24	+ 37,447,132 36	549,474,942 45	522,207,914 53	+ 27,267,027 92
Id. dell'agricoltura	2,060,532 74	4,298,964 76	— 2,238,432 02	17,684,835 92	29,170,199 35	— 11,485,363 43
Id. delle colonie	216,686 81	2,022,663 80	— 1,805,976 99	148,344,382 39	154,285,725 48	— 5,941,343 09
Id. industria, commercio e lavoro	1,831,512 61	—	+ 1,831,512 61	7,856,757 76	—	+ 7,856,757 76
Id. trasporti	1,135,106 52	—	+ 1,135,106 52	13,554,424 36	—	+ 13,554,424 36
Totale pagamenti di bilancio	1,329,738,852 38	864,860,519 90	+ 464,878,332 48	12,859,657,987 19	7,244,824,398 19	+ 5614833589 —
Decreti di scarico	—	—	—	100,713 81	185,735 54	— 85,021 73
Decreti prelevamento fondi	—	—	—	—	—	—
Totale pagamenti	1,329,738,852 38	864,860,519 90	+ 464,878,332 48	12,859,758,701 —	7.245.010,133 73	+ 5614748567 27

(2) Maggiori accertamenti.

(3) L aumento è figurativo poichè dipende dall'estinzione di titoli pubblici incassati in conto sottoscrizione al prestito nazionale 5 0/0 (R. decreto 22 dicembre 1915, n. 1800).

Roma, 20 aprile 1917.

Il direttore capo della divisione V
BOCCHI.

Il direttore generale
BROFFERIO.

MINISTERO DELLA GUERRA

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 27 aprile 1917, in L. 129,72.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio

R. decreto 30 agosto 1914, decreti Ministeriali 1° settembre 1914, 15 aprile, 29 giugno e 22 ottobre 1915.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 26 aprile 1917, da valere per il giorno 27 aprile 1917.

Franchi	121 21
Lire sterline	32 91 1/2
Franchi svizzeri	133 96 1/2
Dollari	6 91 1/2
Pesos carta	2 97
Lire oro	129 50

PARTE NON UFFICIALE

Cronaca della guerra

Settore italiano.

L'Agenzia Stefani comunica:

Comando supremo, *26 aprile 1917* — (Bollettino di guerra n. 702).

Sulla fronte tridentina l'attività aerea è in sensibile aumento.

Velivoli nemici tentano con insistenza ricognizioni ed incursioni nel nostro territorio, quasi ovunque contenuti dal tiro delle artiglierie e dalla aggressività dei nostri aviatori.

Sulla fronte Giulia, nella notte sul 25, nuclei nemici tentarono di assalire alcune nostre posizioni avanzate sulle pendici del Vodil (nord ovest di Tolmino). Furono subito ribattuti dal nostro fuoco.

Nel pomeriggio di ieri l'artiglieria nemica iniziò un intenso bombardamento delle nostre posizioni di quota 208 sud, fatto cessare dal pronto intervento delle nostre batterie, che provocarono vasti incendi nelle vicinanze di Uschizza (Vojscica).

Nostri velivoli bombardarono con buon risultato gli impianti ferroviari di Rifemberga e ritornarono tutti ai propri campi.

Nella notte un nostro dirigibile rovesciava 600 chilogrammi di esplosivo sui magazzini e baraccamenti nelle vicinanze di Nabresina.

Sulla via del ritorno, avvistata da una squadriglia di idrovolanti nemici, l'aeronave si innalzava rapidamente nelle nubi, sfuggendo all'assalto e ritornando incolume nelle linee.

Cadorna.

Settori esteri.

Si fa sempre più insistente la voce che importanti operazioni militari si preparano sulle coste baltiche.

Secondo un telegramma da Londra, la probabilità d'un attacco tedesco nel golfo di Finlandia, con meta Pietrogrado, va accentuandosi a causa delle favorevoli condizioni che presenta il disgelo.

Quantunque il Governo provvisorio russo non abbia preso ancora misure atte a parare tale minaccia, non si nutre alcun timore sul grado di combattibilità della flotta del Baltico, la quale, si dice, desidera anzi di cooperare al più presto con l'esercito alla vittoria finale.

La lotta in Piccardia continua a svolgersi ostinatissima, specialmente nella valle della Scarpe.

Malgrado i disperati contrattacchi, i tedeschi non riescono a riprendere un palmo del territorio perduto. Si calcola che quivi le loro perdite, dovute al fuoco incrociato dei cannoni e delle mitragliatrici, sorpassino ormai quelle sofferte nella regione di Verdun.

In proposito, un dispaccio dal fronte inglese dice che i prigionieri tedeschi hanno dichiarato che l'esercito tedesco è attualmente spinto a tale andatura che fa prevedere fra breve il crollo d'ogni resistenza effettiva.

L'aspetto del campo di battaglia intorno a Monchy è reso spaventoso dal numero di cadaveri tedeschi che lo ricoprono.

Anche i francesi non riportano minori successi tattici e strategici in Champagne e nella Woevre.

Su questi punti del settore occidentale, però, la resistenza dei tedeschi appare più accanita ancora, perchè, si giudica, se essi dovessero essere obbligati a ritirarsi oltre la Mosa e la Mosella, lo scopo - manifesto, ma non confesso - della guerra sarebbe intieramente frustrato.

Dalla Macedonia sono segnalati altri vantaggi delle forze dell'Intesa a nord della linea Krasteli-Doldzeli.

In Rumenia l'attività dei belligeranti si manifesta sempre ad est di Tulcea e presso Isacea con fuoco di fucileria e con vivaci cannoneggiamenti.

Nel settore caucasico i turchi, non potendo opporsi all'avanzata dei russi, hanno nuovamente organizzato bande di curdi.

In Mesopotamia gl'inglesi proseguono la loro marcia vittoriosa nella regione di Samara, respingendo dovunque il nemico e infliggendogli sanguinose perdite.

Serie preoccupazioni destano a Costantinopoli le notizie sulle difficoltà turche in Palestina. Perciò grandi rinforzi sono stati inviati colà con l'ordine di fronteggiare validamente le truppe inglesi operanti intorno a Gaza.

Per quanto manchino informazioni particolareggiate sulle operazioni militari dei belligeranti in questo settore, si sa tuttavia che la pressione inglese aumenta

ogni giorno e che avvenimenti importanti stanno per maturarsi.

Mandano da Londra che un sottomarino tedesco, dopo di avere affondato un piroscafo inglese nel Mediterraneo, ne cannoneggiò le imbarcazioni, uccidendo e ferendo gran parte degli equipaggi.

Dalla statistica delle navi entrate ed uscite dai porti francesi nella settimana terminata il 22 corr., risulta che solamente un vapore e due battelli da pesca sono stati affondati da sommergibili tedeschi e austro-ungarici.

Un telegramma da Londra informa sulle operazioni delle forze inglesi nell'Africa orientale, che la stagione delle pioggie ha ostacolato, ma non interrotto.

Maggiori notizie sulla guerra sono comunicate dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

PARIGI, 26. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Lotta di artiglieria intermittente nei diversi settori.

Sulle rive dell'Oise una ricognizione tedesca che tentava di avvicinarsi alle nostre trincee presso Moy è stata facilmente respinta.

A nord dell'Aisne il nemico ha rinnovato invano i suoi sforzi per cacciarci dall'altopiano dello Chemin des Dames. Ieri sera, dopo un violento bombardamento, i tedeschi hanno sferrato per due volte, senza alcun successo, su un fronte di circa due chilometri ad ovest di Cerny potenti attacchi che si sono infranti sulle nostre linee con gravissime perdite per il nemico.

Un altro tentativo nella regione della fattoria di Hurtebise ha avuto lo stesso insuccesso.

Nella regione di Juvincourt la nostra artiglieria ha preso sotto il suo fuoco lavoratori nemici e li ha dispersi.

In Champagne, nella regione di La Pompelle e sul fronte Navarin-Tahure, il nemico ha tentato parecchi colpi di mano che non hanno avuto altri risultati eccetto quello di procurarci prigionieri.

PARIGI, 26. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

In Belgio grande attività delle due artiglierie nel settore di Westende.

A sud dell'Ailette abbiamo preso sotto i nostri fuochi e disperso un aggruppamento nemico presso Vauxaillon.

Fra l'Aisne ed il Chemin des Dames i tedeschi, dopo i loro sanguinosi scacchi di ieri, non hanno rinnovato i loro tentativi.

La lotta di artiglieria è stata viva nei settori di Cerny e di Hartebise, senza esser seguita da alcuna azione di fanteria.

Sulla riva sinistra della Mosa una forte ricognizione nemica, che tentava di avvicinarsi alle nostre linee del bosco di Avocourt, è stata respinta dai nostri granatieri.

Azioni di artiglieria intermittenti sul resto del fronte.

LE HAVRE, 26. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito belga dice:

Azioni intermittenti dell'artiglieria.

LONDRA, 26. — Un comunicato del maresciallo Haig dice:

Il nemico ha tentato nuovamente di attaccare le nostre nuove posizioni nella vicinanze di Gavrelles di buon'ora nella scorsa notte.

Le sue ondate di assalto, prese sotto i nostri tiri di sbarra-ento, sono state completamente respinte. Niente di nuovo sul resto fronte.

ONDRA, 26. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data di ra, dice:

pingemmo stamane di buon'ora, infliggendogli perdite, un di-mento tedesco che tentava un raid contro un nostro posto in avazione a sud-est di Ypres.

erevole attività dell'artiglieria da ambo le parti durante la su numerosi punti fra San Quintino e Arras e in vicinanza

Malgrado che il tempo sia stato meno propizio i nostri aviatori hanno fatto ieri un buon lavoro.

Abbiamo abbattuto durante i combattimenti aerei due aeroplani tedeschi; uno dei quali nelle nostre linee, mentre un terzo è stato ricacciato con danni. Tre nostri velivoli mancano.

PARIGI, 26. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'oriente, in data del 25 corr., dice:

Nella notte dal 24 al 25 le truppe britanniche hanno attaccato ad ovest del lago di Doiran e si sono impadronite delle trincee nemiche sopra un fronte di mille metri, a nord della linea Krasteli-Doldzeli e vi si sono mantenute e consolidate dopo aver respinto quattro contrattacchi ed avere inflitto sanguinose perdite al nemico.

Nella regione della Cerna sono state respinte ricognizioni nemiche.

Viva lotta di artiglieria sul fronte Cerna-Monastir. Un velivolo nemico è caduto in fiume nella regione di Doiran.

LONDRA, 26. — Un telegramma ufficiale da Salonicco dice:

Continuiamo a consolidare in modo soddisfacente le posizioni conquistate e a cannoneggiare il nemico.

I nostri aviatori in un raid operato ieri hanno causato grandi danni in un deposito nemico a Cernista ed hanno poi disperso una squadriglia nemica che tentava di traversare le nostre linee. Un nostro aeroplano è stato distrutto.

PARIGI, 26 (ufficiale). — Nelle giornate del 23 e del 24 corrente sei velivoli tedeschi sono stati abbattuti in combattimenti aerei dai nostri piloti. Inoltre 16 altri apparecchi nemici sono stati veduti cadere nelle loro linee gravemente danneggiati.

Dal 16 al 22 aprile i nostri piloti hanno sensibilmente aumentato il numero delle loro imprese. Il sottotenente Dorme ha abbattuto il suo diciannovesimo e il suo ventesimo apparecchio nemico, il sottotenente Deullin il suo quattordicesimo, il luogotenente Pinsart il suo nono e il suo decimo, il sottotenente Tarascon il suo decimo, il sottotenente Languedoc il suo sesto e il suo settimo, e infine lo aiutante Lufbery può contare fino ad oggi otto velivoli nemici abbattuti.

PIETROGRADO, 27. — Un comunicato del grande stato maggiore, in data di ieri, dice:

Fronte occidentale. — Fuoco reciproco e ricerche di esploratori. Nella regione a nord-ovest del borgo di Berestechko facemmo esplodere un fornello di mina. L'esplosione distrusse un posto di campagna e gallerie di mina del nemico.

Fronte romeno. — Fuoco resiproco e ricerche di esploratori. Lungo la linea ferroviaria Tekutchj-Galatz, presso Tudur-Vladimiresku, l'artiglieria pesante nemica bombardò un nostro treno.

Un sottomarino nemico si avvicinò il 25 corr., a Reni, sul Danubio, dalla costa del mar Nero e ritornò poscia nel mar Nero.

Fronte del Caucaso. — Fuoco di fucileria e ricognizioni di pattuglie.

LONDRA, 27. — Il 12 corr. un sottomarino tedesco avendo incontrato nel Mediterraneo il piroscafo britannico *Kildale* lo colpì con due siluri. Dopo che l'equipaggio ebbe abbandonato il piroscafo che stava per affondare, il sottomarino ritornò a galla e aprì il fuoco con un cannone e con fucili contro le scialuppe nelle quali si era imbarcato l'equipaggio del *Kildale*, uccidendo un marinaio e ferendone altri otto, tra cui il primo ufficiale ed il secondo macchinista Sopraggiunte due navi di pattuglia britanniche aprirono il fuoco a lunghissima portata contro il sottomarino che si immerse e non riapparve più. Questo bombardamento di proposito deliberato contro marinai senza difesa sembra denotare, da parte del comandante del sottomarino, l'intenzione di assassinare l'equipaggio del *Kildale*, in modo da fare scomparire ogni traccia della presenza del sottomarino nelle acque dell'affondamento del *Kildale*.

PARIGI, 27. — Nella settimana terminata il 22 corr. a mezzanotte 993 piroscafi di ogni nazionalità, al disopra delle 100 tonnellate, sono entrati nei porti francesi e 923 ne sono usciti.

Un piroscafo francese di oltre 1600 tonnellate è stato affondato da un sottomarino o da una mina.

Cinque piroscafi francesi sono stati attaccati senza successo da sottomarini. Due battelli da pesca francesi sono stati affondati.

LONDRA, 27 (ufficiale). — La stagione delle pioggie, le più forti che si siano avute da nove anni, ha interrotto ogni vasta operazione nell'Africa orientale.

Nella regione di Kilwa si segnala grande attività di pattuglie. Recentemente due compagnie nemiche hanno perduto 50 uomini tra morti e feriti in una imboscata tesa loro da una piccola pattuglia delle nostre truppe dell'Africa occidentale, pattuglia che ha avuto perdite minime.

Nella regione di Rufiji un grande ospedale tedesco, minacciato dall'inondazione e a corto di viveri, ha capitolato invocando la Convenzione di Ginevra.

Conseguentemente abbiamo portato via e preso a nostro carico 202 malati, tra cui 62 europei.

BASILEA, 26. — Si ha da Berlino: Un comunicato ufficiale dice:

Fronte occidentale. — Gruppo di eserciti del principe ereditario Rupprecht. Anche ieri il nemico non effettuò presso Arras che attacchi parziali.

A sud della Scarpe le sue ondate di assalto si lanciarono tre volte contro le nostre linee e tre volte furono respinte.

La lotta di artiglieria continuò con grande intensità in alcuni settori.

Presso Gavrelle le nostre posizioni si trovano sui margini orientali del villaggio.

Gruppo del principe ereditario germanico. Situazione generale immutata. Non vi fu lotta di artiglieria che su settori limitati del fronte.

Presso Hartebise, e più ad est, nostre spinte migliorano le nostre posizioni sulla cresta del Chemin-des-Dames. La sera, dopo violentissima preparazione di artiglieria, il nemico attaccò s un fronte di tre chilometri ai due lati di Braye, e fu respinto.

In Champagne non vi fu che combattimento a colpi di granate.

Gruppo di eserciti del duca Albrecht. Nessun avvenimento particolare.

Fronte orientale. — A sud di Riga, presso Jacobstadt, presso Smorgon, ad ovest di Coutz, ad est di Zloczow, sulla Zlota Lipa e lungo la Putna e il Sereth il fuoco russo e conseguentemente il nostro fuoco di rappresaglia aumentarono d'intensità.

BASILEA, 26. — Si ha da Vienna: Un comunicato ufficiale dice:

Fronte orientale. — L'artiglieria russa provocò in vari punti fuochi di rappresaglia delle nostre batterie.

Nessuna azione speciale di combattimento.

BASILEA, 26. — Si ha da Sofia: Un comunicato ufficiale, in data 25 corrente, dice:

Fronte della Macedonia. — Tra il Vardar e il lago di Doiran fuoco di artiglieria eccessivamente violento che è continuato durante tutta la giornata.

Nella notte gli inglesi attaccarono con considerevoli forze. Il combattimento si svolse su tutto il settore con grande accanimento. Ovunque il nemico fu respinto principalmente con combattimenti a colpi di granate e in sanguinosi corpo a corpo.

La lotta continua ancora soltanto attorno a Doldzeli. Sul resto del fronte abbastanza debole fuoco di artiglieria.

Fronte della Romenia. — Presso Mahmoudja raro fuoco di artiglieria. Ad est di Tulcea debole fuoco di fucileria. Presso Isacea colpi di cannone isolati.

LA NOSTRA GUERRA

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 26. — Nelle ultime giornate, particolarmente favorevoli alle azioni aeree, l'attività degli aviatori si è ravvivata lungo tutta la fronte italiana.

Gli aviatori italiani non solo hanno tenuto continuamente in rispetto gli avversari, impedendo incursioni e ricognizioni, ma hanno compiuto arditi e lunghi voli oltre le linee nemiche. Così nella giornata del 24 velivoli italiani si spinsero in ricognizione lungo la Val d'Adige fino oltre Bolzano.

Una parte di essi, sfuggendo abilmente al fuoco di numerosi controaerei nemici, seguiva la Val Venosta passando sopra Merano e ritornava in Lombardia per la Val di Sole.

Sulla fronte Giulia squadriglie da bombardamento hanno rinnovato le consuete offese contro le linee ferroviarie, i baraccamenti ed i magazzini del nemico, senza subire alcuna perdita, nonostante l'intenso fuoco delle batterie antiaeree, il cui numero è stato considerevolmente accresciuto negli ultimi tempi.

La scorsa notte - come annunzia il bollettino odierno - un dirigibile nostro riusciva a portarsi sulle vicinanze di Nabresina, dove è un importante centro di vita del nemico, ed a rovesciarvi 600 chilogrammi di esplosivo. Dieci proiettori nemici lo avvolgevano dei loro fasci luminosi, indicandolo al tiro intenso delle artiglierie antiaeree. Benchè il nemico impiegasse anche proiettili incendiari a fumata, per ottenere migliori risultati, l'aeronave rimaneva incolume. Sulla via del ritorno, all'altezza di Caorle, il dirigibile veniva avvistato da una squadriglia di idrovolanti nemici, ma si sottraeva al loro attacco innalzandosi, con rapidissima manovra, sopra le nubi e rientrava finalmente nel proprio aeroscalo. L'avventurosa crociera era durata 4 ore.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, volendo dimostrare il suo alto compiacimento per l'iniziativa dell'Esposizione delle Tre Venezie, aperta di questi giorni a Milano, ha acquistato le seguenti opere di artisti irredenti, veneziani e veneti sotto le armi:

Pittura. — Bezzi Bartolomeo, « Verona sparita » e « Paesaggio laziale » - Brass Italico, « Truppe di rincalzo al passo di Sobrida » - Marussig Guido, « Prue dentate » - Rietti Arturo, « Sera » - Laurenti Cesare, « La verità » - Mattielli Adolfo, « Bolle di sapone » - Miti Zanetti Giuseppe, « Valle solitaria » - Partorelli Francesco, « Porto di Caorle ».

Scultura. — Marsilli Emilio, « Prime prove » (marmo).

Bianco e nero. — Disertori Benvenuto, « Gubbio e Perugia » (acqueforti) - Martini Alberto, « Ancore e lagrime d'amore » (litografia).

Inoltre Sua Maestà ha fatto dono alla Galleria del Castello sforzesco di Milano dei quadri « La verità » di Cesare Laurenti e « Verona sparita » di Bartolomeo Bezzi; e alla Galleria internazionale d'arte di Venezia dei quadri « Truppe di rincalzo al passo di Sobrida » di Italico Brass e « Prue dentate » di Guido Marussig, delle acqueforti di Benvenuto Disertori e della litografia di Alberto Martini.

L'oro pro-patria. — A Torino, ieri, nella sede della [illegible] d'Italia, ebbe luogo la prima riunione ufficiale del Comitato di[illegible] per la raccolta dell'oro da offrirsi allo Stato, costituito s[illegible] auspici e per iniziativa della Associazione della stampa s[illegible] e del Sindacato corrispondenti.

Alla cerimonia, che fu solenne manifestazione patriottica, intervennero S. A. R. la Principessa Laetitia, patrona della patriottica iniziativa, le autorità cittadine, civili e militari.

Parlarono applauditi il prof. Mazzin e il sindaco il quale, tra l'altro, segnalò il nobilissimo atto di S. A. R. che volle offrire la splendida corona d'oro donata per sottoscrizione dalla cittadinanza torinese al Principe Amedeo.

Terminati i discorsi si iniziarono le offerte numerosissime. Anche le classi meno abbienti hanno contribuito alla splendida riuscita della raccolta. Si sono vedute infatti delle donne del popolo portare le loro offerte e riceverne in cambio il diploma che la Principessa Laetitia distribuiva a tutti gli offerenti. La raccolta continuò sino ad ora tarda.

L'importazione del carbone. — L'*Agenzia Stefani* comunica:

In seguito ad accordi intervenuti col Governo inglese è stata prorogata sino al 30 giugno prossimo la validità delle licenze di importazione di carbone accordate pel trimestre febbraio-marzo-aprile e non usufruite.

Gli importatori italiani, che non avessero alcuna licenza in corso od avessero licenze per quantitativi inferiori al loro fabbisogno per il periodo maggio-giugno, potranno farne richiesta al R. commissariato generale per i carboni, che, nel secondo caso, limiterà naturalmente la concessione della nuova licenza alla differenza fra il quantitativo già ammesso e quello domandato.

Per le modalità da seguire nelle richieste delle licenze valgono le istruzioni già in vigore, e delle quali gli interessati possono, al caso, prendere visione presso le Camere di commercio.

Conferenze. — La sezione romana dell'Associazione nazionale « Trento e Trieste » inaugurerà domani, alle 21,15, nella sala Taglioni, al palazzo delle Assicurazioni, un ciclo di conferenze di propaganda patriottica. Parlerà il pubblicista Giovanni Miceli, corrispondente di guerra presso il Comando supremo del R. esercito, sul tema: « Impressioni di guerra ».

⁂ Domenica 29 corrente, alle 17, nell'Aula Magna della R. Università di Roma, a cura della R. Società geografica, il tenente dott. Orazio Pedrazzi parlerà sul tema: « L'Alto Adige ».

⁂ A Tunisi, il prof. Bellino del Liceo italiano, per iniziativa del R. console conte Caccia-Dominioni e del locale Comitato della Dante Alighieri, tenne una applauditissima conferenza sulla guerra d'Italia, illustrandola con proiezioni del fronte italiano, e con larga distribuzione di pubblicazioni di propaganda, inviate dall'Italia. Assistevano alla conferenza le autorità e la colonia italiana in massa, che, entusiasmata dalle visioni dello sforzo militare italiano, fece un splendida manifestazione di italianità.

La scuola e la guerra. — Il giorno 6 maggio si inaugurerà a Parigi l'esposizione su « La scuola e la guerra », promossa dalla benemerita Lega francese dell'insegnamento.

Per delegazione di S. E. il ministro dell'istruzione, on. Ruffini, l'Italia sarà ufficialmente rappresentata dal senatore on. prof. Pio Foà, presidente dell'Unione italiana dell'educazione popolare, e dal comm. dott. Agostino D'Adamo, segretario generale per gli affari civili presso il Comando supremo.

La Missione commerciale italiana in Russia. — Ieri, da S. E. il ministro del commercio on. De Nava, venne ricevuto il comm. Oberti, presidente della Camera di commercio di Genova, reduce dal viaggio fatto in Russia con la Missione commerciale italiana, della quale era vice presidente.

In questa intervista preliminare l'Oberti ha esposto sinteticamente al ministro l'azione complessa svolta dalla Missione nella non breve permanenza in Russia.

Tutto induce a ritenere che l'iniziativa presa dal Governo con lo inviare in Russia una cospicua rappresentanza degli interessi industriali e commerciali dell'Italia, avrà fecondi risultati per gli scambi fra i due paesi.

Saranno presto presentati al Governo una relazione generale, che è affidata al marchese della Torretta, capo della Missione, e rapporti speciali redatti dai singoli componenti la Missione.

Il ministro De Nava si è vivamente felicitato col comm. Oberti al quale ha manifestato il desiderio di conferire con i singoli componenti della Missione.

Omaggio agli Stati Uniti. — Al teatro Paganini, di Genova, si è fatta iersera una manifestazione in onore degli Stati Uniti.

Assistevano tutte le autorità civili e militari, il console degli Stati Uniti e grande pubblico.

Il teatro era addobbato con bandiere degli Stati alleati, e due grandi trofei e gli stemmi d'Italia e degli Stati Uniti erano ai lati del palcoscenico.

La commedia *Romanticismo* eseguita dai soci dell'Associazione filodrammatica italiana e gli inni delle nazioni alleate suonati negli intermezzi da una banda militare furono molto applauditi.

Nell'intermezzo tra il primo e secondo atto l'assessore municipale, avv. Leale, con inspirata parola, portò il plauso di Genova alla nazione nuova alleata, tra vivissimi applausi ed acclamazioni.

Croce Rossa italiana. — Ieri, ad Alessandria, nell'aula del Consiglio provinciale, presenti le autorità, sono state consegnate le medaglie di benemerenza a novantadue infermiere dei Comitati della Croce Rossa di Alessandria, Acqui, Asti, Novi, Pavia e Voghera.

Pronunciarono applaudite parole esaltando l'opera delle donne italiane ed inneggiando alla vittoria delle nostre armi l'on. senatore conte della Somaglia, presidente generale della Croce Rossa italiana, il comm. Crespi e il marchese Lomellini.

Per incarico di S. A. R. la Duchessa d'Aosta, portò un plauso e un saluto alle infermiere la professoressa Anselmi.

Congresso coloniale. — Nella sala della biblioteca della Società africana a Napoli, con l'intervento delle autorità e di numerosi cultori di scienze coloniali, si inaugurò, iermattina, il Convegno nazionale coloniale.

Moltissime le adesioni, tra le quali quelle delle LL. EE. i ministri De Nava e Arlotta, di parecchi senatori e deputati e di Istituti che si interessano di problemi coloniali.

Il senatore D'Andrea, presidente del Comitato organizzatore del Convegno, pronunziò il discorso inaugurale vivamente applaudito.

Poscia si procedette all'elezione dell'ufficio di presidenza.

Per acclamazione il senatore D'Andrea venne eletto presidente; a vice presidenti furono eletti il senatore Fraschetti, l'on. Baslini e il comm. Guido Cora, a segretario generale il cav. Arvin.

Quindi si rinviò la seduta alle ore 14 per la trattazione dei temi.

Fenomeni tellurici. — Ieri mattina, fra le 11,30 e le 11,40, si è verificata una forte scossa di terremoto nella provincia di Perugia e specialmente in quella di Arezzo.

In quest'ultima Provincia danni di una certa gravità, ma fortunatamente senza vittime, si sono finora constatati nei comuni di San Sepolcro, Citerna, Santa Maria, Anghiari.

Invece nel comune di Monterchi, oltre a gravi danni ai fabbricati, si segnalano pure vittime e feriti. Dal prefetto di Arezzo è stato disposto l'invio immediato di soldati e funzionari di pubblica sicurezza, di medici e medicinali.

Si recò sul luogo il sottosegretario all'interno, on. Bonicelli, con funzionari del genio civile.

Altre scosse di terremoto, di lieve entità, sono state avvertite nelle provincie di Forlì, Ancona, Siena, Firenze e Ravenna.

Un comunicato del R. Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica fornisce le seguenti notizie:

« Stamane, alle ore 10,36 (11,36 legale), un vistosissimo sismogramma fu registrato dal sismografo Agamennone, impiantato nel R. Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica. La registrazione è maggiormente sviluppata sulla componente N. W.-S. E. e la distanza epicentrale da Roma fu calcolata in chilometri duecentoquindici circa.

La detta registrazione è dovuta ad un violentissimo terremoto, di cui ci sono finora pervenute notizie da Sansepolcro, Arezzo, Siena e Firenze.

La scossa fu registrata dagli osservatorî geodinamici di Rocca di Papa, Montecassino, Taranto e Pavia; probabilmente anche altri osservatorî la avranno registrata ».

La temperatura a Roma. — Il Bollettino delle osservazioni meteorologiche del R. osservatorio astronomico al Collegio Romano ha segnato:

26 aprile 1917.

Temperatura mimima, nelle 24 ore . . 4.9
Temperatura massima, » » . . 17.4

TELEGRAMMI
(Agenzia Stefani)

WASHINGTON, 26. — Il maresciallo Joffre e la missione francese sono arrivati.

MINSK, 26. — Il Congresso dei delegati militari del fronte occidentale ha deciso con 610 voti contro 8 di aderire alla mozione votata il 12 corrente dal Congresso generale dei delegati di tutta la Russia tenuto a Pietrogrado.

TOKIO, 25. — I risultati delle elezioni generali sono quasi completamente conosciuti.

Il partito dell'opposizione Kenseikai perde 80 seggi; i ministeriali ne guadagnano 51; l'opposizione Kokumintò ne guadagna 8, gli indipendenti ne guadagnano 21.

Ciò costituisce un grande successo per il presidente del Consiglio, conte Terauchi, che avrà una maggioranza di una cinquantina di voti: è un omaggio reso alla sua politica amichevole verso la Cina, allo sviluppo delle buone relazioni con la Russia ed alla sua azione per il progresso industriale del Giappone.

Il risultato delle elezioni rappresenta una vittoria per i conservatori ed uno scacco per gli sciovinisti.

I ministeriali avranno 162 seggi, l'opposizione Kenseikai 122, la opposizione 36 e gli indipendenti 60, una cinquantina dei quali appoggeranno il Governo.

PIETROGRADO, 26. — Il ministro della guerra e della marina, Gouthckoff, si è ammalato di influenza, complicata da debolezza cardiaca, provocata dalla grande stanchezza in seguito al lavoro intenso degli ultimi tempi, soprattutto pei viaggi al fronte.

PIETROGRADO, 26. — Il Governo provvisorio prepara attualmente una Nota, che si propone di inviare al più presto alle potenze alleate, nella quale esporrà, nel modo più particolareggiato, il suo punto di vista sui problemi e sullo scopo della guerra attuale, in conformità colla dichiarazione già pubblicata dal Governo provvisorio riguardo a tale questione.

Le sottoscrizioni alla Banca di Stato per il prestito detto della libertà hanno raggiunto a Pietrogrado dieci milioni di rubli. Si ritiene che complessivamente le sottoscrizioni superino il quarto di miliardo di rubli.

Le Società per la produzione della nafta hanno deciso di investire il dieci per cento dei loro capitali sociali nel prestito della libertà; questa deliberazione fornirà al prestito della libertà parecchie diecine di milioni.

Alle banche giungono un gran numero di ordini di sottoscrizioni al prestito da parte delle banche scandinave.

Dopo una riunione di israeliti tenuta nella sinagoga di Pietrogrado sono stati sottoscritti al prestito 22 milioni di rubli.

ZURIGO, 26. — Si ha da Vienna:

Una Nota ufficiale annunzia che il Governo ha stabilito di convocare il Parlamento per il 30 maggio, perchè si occupi dei problemi dell'alimentazioni, delle questioni economiche e di altre dipendent dalla guerra, specialmente sociali e finanziarie.

Il Governo è fermo ed incrollabile per quanto riguarda i suoi scopi, specialmente circa la soluzione della questione della lingua e la creazione di corrispondenti istituzioni amministrative nelle Provincie, dove ciò è necessario.

Relativamente alla Boemia, il Governo, per assicurarne il riordinamento, necessità imprescindibile della vita dello Stato, si consiglierà con uomini esperti. Quanto all'autonomia della Galizia, il Governo si prepara seriamente ad attuare il contenuto dell'autografo di Francesco Giuseppe e cercherà di riavvicinare i Polacchi ai Ruteni.

Il *Fremdenblatt* pubblica una nota circa l'ordine del giorno socialista, dicendo che è superfluo che il Governo austro-ungarico faccia dichiarazioni in merito all'invito fatto dai socialisti al Governo di rinunziare esplicitamente a qualsiasi politica di conquista.

È superfluo perchè il Governo austro-ungarico vi ha già risposto con le varie dichiarazioni pubbliche fatte; tuttavia se l'opinione pubblica ne desidera una nuova sappia che la Monarchia non ha alcun piano aggressivo contro la Russia e non mira ad ampliare il suo territorio a spese di essa.

La Nota si diffonde poi a parlare della forza economica e militare della Monarchia; se essa si indusse a fare un'offerta di pace ciò avvenne per mettere fine al macello derivante dalla guerra; essa non impedì ai socialisti di parlare di pace al Congresso internazionale del partito ed anzi spianò loro la via.

PECHINO, 26. — I governatori militari delle provincie della Cina, riuniti in conferenza sotto la presidenza del primo ministro, hanno approvato all'unanimità una mozione in cui si chiede l'entrata in guerra della Cina.

Sembra che il Parlamento sia favorevole a tale risoluzione, ma il presidente è ancora indeciso.

LONDRA, 26. — *Camera dei comuni*. — Il cancelliere dello scacchiere, Bonar Law, annunzia che il bilancio sarà presentato mercoledì prossimo e non lunedì.

Rispondendo ad analoga interrogazione il sottosegretario di Stato per gli esteri dichiara che il progetto di legge riguardante gli stranieri di paesi alleati di età militare viventi in Inghilterra sarà presentato fra poco.

Il ritardo apportato a questa misura proviene dalle trattative co Governi interessati.

ZURIGO, 28. — Si ha da Augsburgfuerth:

Una esplosione avvenuta nella polveriera ha ucciso quarantadue persone, per la maggior parte donne, ed ha ferito gravemente vent persone.

Pochi operai soltanto sono rimasti illesi.

MADRID, 26. — Il partito riformista ha pubblicato un lungo manifesto al paese, nel quale rileva la chiara visione dell'avvenire nel messaggio di Romanones al Re, deplorando che l'ultimo Gabinetto non abbia attuato una neutralità basata sulla solidarietà morale a favore degli alleati.

Il manifesto dichiara che i riformisti non possono più approvare la continuazione della neutralità e reclamano la rottura diplomatica con la Germania affinchè la Spagna sia rappresentata al Congresso della pace.

Terminando i riformisti esprimono la certezza del trionfo degli alleati e dichiarano che gli interessi della Spagna esigono che si viva in armonia con le nazioni occidentali, con le quali trionferà l'ideale redentore della pace e del progresso.

AMSTERDAM, 27. — Disertori tedeschi giunti in Olanda hanno dichiarato che uno Zeppelin, di tipo recentissimo, mentre si recava da Friedrichshafen a Wilehlmsfafen è stato distrutto lunedì scorso durante un uragano presso Duisburg.

I componenti l'equipaggio e due direttori di cantieri Zeppelin sarebbero morti.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.